

La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato

The difficulty of *typing* stalking in the Italian and comparative law

Anna Maria Maugeri

Parole chiave: stalking, atti persecutori, reato, legislazione, analisi comparata

Riassunto

Dall'esame comparatistico emerge la difficoltà di tipizzare il fenomeno criminale *stalking* in una formula legislativa che, da una parte, sia conforme al principio costituzionale di tassatività, dall'altra, sia capace di criminalizzare la varietà delle tipologie comportamentali in cui si manifesta; nonché la difficoltà di individuare la soglia della tipicità coincidente con un'effettiva offesa dei beni tutelati, soprattutto laddove le singole condotte siano in sé lecite e socialmente adeguate, ma il loro carattere offensivo deriva solo dalla ripetizione ossessiva e caparbia, che lede la libertà di autodeterminazione della vittima, la sua tranquillità e salute psico-fisica. In particolare la scelta di adottare il modello del reato di evento – per lo più psicologico – del legislatore italiano nella formulazione della fattispecie di atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.), condivisa non senza problemi da altri ordinamenti (al punto da introdurre presunzioni o parametri oggettivi per garantirne l'accertamento), si rivela problematica nella prassi giurisprudenziale sotto il profilo del rispetto del principio di tassatività e dello stesso principio di offensività che tale modello dovrebbe garantire, per la difficoltà di accertare eventi incerti e poco tassativi, anche sotto un profilo empirico criminologico; sorge il rischio di affidare l'applicazione della fattispecie all'eccessiva discrezionalità giurisprudenziale, nonché all'interpretazione soggettiva della vittima. L'interpretazione della fattispecie come reato di evento consente, infatti, alla Suprema Corte di svalutare l'elemento della *reiterazione* (abitudine), su cui si dovrebbe impennare il disvalore della condotta, accontentandosi della consumazione di due soli atti. Si evidenziano i vantaggi dell'interpretazione della fattispecie come reato di pericolo concreto, anche in termini di utilità politico-criminale della sua introduzione.

Keywords: stalking, persecutory acts, crime, legislation, comparative analysis

Abstract

The comparative analysis revealed the difficulty in describing the so-called phenomenon of stalking, considering that the acts constituting stalking are behaviors generally and socially accepted and considered normal, whose stubborn and persistent repetition enables them to injure the freedom of self determination of the victim, its tranquility, mental and physical health. In connection with the adoption of a model that requires the generation of a specific psychological fact (event), the comparative examination showed an awareness of the difficulty of its investigation, that has led some legislators to adopt objective parameters or even problematic presumptions. In the Italian legal system the interpretation of "atti persecutori" (art. 612 *bis* c.p.) as a crime that needs the generation of the psychological event, which should ensure greater respect for the principle of offensiveness, could paradoxically lead to the violation of the same principle and of the principle of legality, where the investigation deals with events uncertain and particularly difficult to verify under an empirical perspective. Actually, this interpretation could allow the application of the crime against act objectively inappropriate, but that would have caused such psychological events, based on subjective interpretation of the victim; and this interpretation allows the Supreme Court to require only two acts in order to commit the crime, not taking into consideration the importance of the *repetition* on which the offensive capacity of this crime must be based. The interpretation of the new crime as a crime of "danger", better comply with a more objective assessment of the disvalue of conduct in respect of the principle of offensiveness and legality.

Per corrispondenza: ANNA MARIA MAUGERI, Professore Ordinario di Diritto Penale, Università degli studi Catania, Via Gallo, 24, Tel. 095.230111 - email • amaugeri@lex.unict.it

La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato

1. Premessa

Il fenomeno stalking è emerso originariamente nei media statunitensi in relazione ad episodi di molestie assillanti da parte di *fans* psichicamente disturbati nei confronti di persone famose; ma in realtà gli studi in materia rivelano che la nozione di stalking attuale è un derivato della letteratura sulla violenza domestica, in quanto le associazioni statunitensi in difesa delle vittime delle violenze domestiche si sono appropriate del termine stalking, che negli anni ottanta è stato utilizzato per descrivere il continuo assedio di ammiratori psichicamente disturbati ai danni di persone famose, per descrivere le persecuzioni alle donne da parte di ex compagni, riuscendo ad attribuire rilevanza ad un fenomeno prima relegato nell'oscurità, all'interno della generica categoria delle molestie alle donne (Purcell, Pathé, Mullen & Mckenzie, 2003; Gemini, Galeazzi & Curci, 2003). Lo stalking, quindi, non è legato allo star system, ma si tratta di un più ampio, diffuso e variegato fenomeno (De Fazio & Galeazzi, 2007), che comprende le persecuzioni di ex partners (Voß, Hoffmann & Wondrak, 2006; De Fazio & Galeazzi, 2007), di colleghi, amici, conoscenti, clienti e pazienti (si evidenzia che attività come quella di docente, avvocato, giudice, chirurgo estetico possono favorire situazioni di stalking e che "una categoria professionale che appare particolarmente a rischio è quella delle *helping profession*", ad esempio psicologi (De Fazio & Galeazzi, 2007; Martucci & Corsa, 2009)), o sconosciuti, che realizzano forme di c.d. intrusione relazionale attraverso una serie di azioni ripetute nel tempo, che possono assumere le forme della mera ricerca di contatto o di comunicazione, sino al controllo e alla sorveglianza, provocando nel destinatario preoccupazione e timore (Mullen, Pathé & Stuart, 1999). Gli ex partner, che vogliono riprendere il rapporto o vendicarsi, costituiscono la categoria maggiormente rappresentata in tutti gli studi statistici (Voß, Hoffmann & Wondrak, 2006; De Fazio & Galeazzi, 2007; Parodi, 2009; Stadler, 2009; Resta, 2009; Mullen, Pathé & Purcell, 2009; Grattagliano et al., 2011).

A livello comunitario sollecitazioni all'introduzione di una specifica fattispecie per combattere il fenomeno criminale in questione provenivano dalla Raccomandazione Rec (2002)5 del Consiglio d'Europa, adottata il 30 aprile 2002, in materia di protezione delle donne dalla violenza, e dal Terzo Summit dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa, tenutosi il 16 e 17 maggio 2005 a Varsavia, nel cui ambito è stata avviata una *Campagna per combattere la violenza contro le donne, inclusa la Violenza domestica*, il cui progetto tecnico è stato approvato dal Comitato dei Ministri il 21 giugno 2006. La Decisione n. 803/2004/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 ha istituito un programma d'azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma

Daphne II). Nel 2006 è stata istituita altresì la *Task Force del Consiglio d'Europa per combattere la Violenza contro le Donne, inclusa la Violenza Domestica*, con il compito di valutare i progressi conseguiti a livello nazionale, nel corso dell'indicata *Campagna* (Trombino, 2008)¹.

Da ultimo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011) prevede all'art. 34 – Atti persecutori (Stalking) – che “le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità”.

Tali sollecitazioni sono state recepite in molti ordinamenti stranieri, oltre che con specifiche discipline contro la violenza domestica, anche attraverso l'introduzione di una nuova fattispecie volta a perseguire lo stalking (Cadoppi, 2009; Maffeo, 2009) e il legislatore italiano, che aveva già introdotto la legge 4 aprile 2001, n. 154 contro la violenza nelle relazioni familiari (Zanasi, 2008; Fantetti, 2008; Tricomi, 2009), con il decr.l. n. 11 del 20 febbraio 2009, convertito con la legge n. 38/'09, ha introdotto la nuova fattispecie di atti persecutori all'art. 612 *bis* c.p. (art. 7) (Zavatti & Luberto, 2007).

Prima dell'entrata in vigore del decr. n. 11/'09, le condotte di stalking sono state fondamentalmente ricondotte al delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) o, più frequentemente, alla contravvenzione di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.). La fattispecie di molestie – che incrimina la condotta di chi «in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo» – è stata considerata abbastanza duttile per consentire di punire condotte di stalking e persino di cyberstalking (Voß, Hoffmann & Wondrak, 2006; Tiseo, 2007; Resta, 2008), ma complessivamente insufficiente perché si tratta di una norma che tutela l'ordine pubblico e solo indirettamente la vittima laddove la quiete privata² coincide con l'interesse dello Stato nel garantire la tranquillità pubblica³; richiede che la molestia venga consumata in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e non dovrebbe essere applicata, quindi, nel caso di molestia realizzata in luogo privato, tranne che per le molestie realizzate con l'uso del telefono; deve essere realizzata “per petulanza o altro biasimevole motivo”, richiedendo, secondo una certa interpretazione, il dolo specifico (Bricola, 1970)⁴, consistente nel “fine specifico di

1 http://www.pariopportunita.gov.it/Pari_Opportunita/UserFiles/PrimoPiano/violenzacontro_donne-quadri.pdf

2 Cass., sez. I, 28 febbraio 2002, n. 12303; Cass., sez. I, 26 novembre 1998, n. 13555.

3 Pret. Roma, 14 aprile 1970.

4 Cass., sez. I, 21 settembre 2007, n. 36225, O.C.

interferire inopportuno nell'altrui sfera di libertà"⁵, anche se parte della dottrina e la stessa giurisprudenza interpreta la petulanza o il biasimevole motivo come modalità della condotta o causa, piuttosto che come forma di dolo specifico, riconoscendo un valore prevalentemente obiettivo a tali requisiti nell'economia della fattispecie⁶ (Flick, 1976; Basile, Dolcini & Marinucci, 2006); la sanzione (arresto fino a 6 mesi o l'ammenda fino a 516 euro) è stata inoltre considerata insufficiente nei confronti delle condotte di *stalking*.

L'art. 610 c.p., a sua volta, si dimostra insufficiente perché richiede la realizzazione di *violenza* o *minaccia* da parte dell'autore e il conseguente comportamento della vittima, «costretta a fare, tollerare od omettere qualche cosa»; lo *stalking* invece non presuppone normalmente un diretto comportamento da parte della vittima come conseguenza degli atti persecutori e le molestie non necessariamente sfociano in violenza e minaccia, anzi normalmente si esprimono in maniera più subdola con condotte in sé assolutamente lecite e non violente⁷.

L'insufficienza delle fattispecie esistenti a prevenire e reprimere il grave fenomeno criminale in esame induce, quindi, il legislatore italiano a introdurre la nuova fattispecie di atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.) con il decr. l. n. 11/2009, non senza una strumentalizzazione dell'introduzione di tale novità legislativa volta al conseguimento del consenso elettorale attraverso una mirata campagna politico-mediatica (De Fazio, Merafina & Sgarbi, 2009; Maugeri, 2010).

Nella fattispecie prevista dall'art. 612 *bis* così come nelle fattispecie che possono essere esaminate in altri ordinamenti emerge, però, la fondamentale difficoltà di tipizzare il fenomeno in esame.

La difficoltà che incontra la stessa dottrina criminologica nel definire tale fenomeno deriva dal suo "status paradossale", costituendo un modello comportamentale comprensivo di conformità e criminalità, al punto che sorgono "seri dubbi sulla reale efficacia di un intervento sanzionatorio di tipo penale e sulla possibilità tecnica di formulare una fattispecie adatta ad un fenomeno che pare già indefinibile alla luce delle analisi condotte da altre scienze"⁸ (Nisco, 2012).

Lo stalking rientra tra i fenomeni privi di una defini-

zione precisa, sulle cui caratteristiche incidono profondamente il contesto sociale di riferimento e la percezione della vittima (Helmke, 2011); in particolare risulta difficile inquadrare il disagio esistenziale che deve essere provocato nella vittima, in considerazione della differente percezione personale, sensibilità e resistenza della vittima, elementi influenzati sia dall'assetto personale ed esperienziale, sia dal contesto culturale di appartenenza (Mullen, Pathé & Stuart, 1999; Jagessar & Sheridan, 2004). Mentre, però, per il mobbing il coefficiente di precisione descrittiva cresce essendo più specificato il contesto, per lo stalking il coefficiente di precisione è carente in quanto il contesto si dilata a qualunque contatto sociale, "l'emotività della vittima tiranneggia la definizione" (Nisco, 2012). In questo caso l'incertezza epistemologica che emerge dall'osservazione socio-empirica di tale "disturbo relazionale" e della sofferenza che comporta, anche quando ci si avvicina a tale "conflitto sociale" attraverso la sua "medicalizzazione" riconducendolo ad una "sindrome", ha indotto addirittura a dubitare fortemente dell'opportunità della sua penalizzazione, non perché si nega la realtà del fenomeno ma piuttosto perché si ritiene che non sia possibile una sua soddisfacente traduzione normativa (D'Auria, 2009; Muscatiello, 2010; Nisco, 2012).

Si tratta di posizioni estreme e non condivisibili perché, ferma restando - in termini di *extrema ratio* dell'intervento penale - l'opportunità di intervenire anche con altre misure attraverso un approccio graduale nella reazione al fenomeno in esame (si pensi alle misure cautelari - anche amministrative - come *civil injunctions* o come l'ammonimento, alle misure previste dalle legislazioni civilistiche contro il mobbing o le molestie nei luoghi di lavoro, o alle legislazioni civilistiche contro la violenza domestica, che potrebbero non rendere necessario l'intervento penale), in tutti gli ordinamenti, a partire da quello italiano, è emersa l'insufficienza delle altre forme di tutela - non penali -, nonché delle fattispecie penali esistenti, che non riescono a tipizzare il fenomeno criminale in esame, e la *necessità* dell'introduzione di una disciplina *ad hoc*. Lo "stalking" merita, infatti, un'autonoma considerazione penalistica, da una parte, perché può essere realizzato attraverso condotte in sé lecite, che assumono capacità offensiva dei beni tutelati per la loro reiterazione, caparbia e insistenza, dall'altra, perché anche quando è realizzato con condotte in sé illecite, come minacce, molestie, ingiurie, danneggiamenti, percosse, queste condotte assumono un particolare e diverso disvalore in virtù del loro carattere reiterato e continuato, finendo per non offendere più i singoli beni (incolumità fisica, tranquillità personale, patrimonio), ma in maniera più invasiva la libertà personale e la salute psico-fisica della vittima. In maniera corrispondente per la fattispecie di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), la dottrina sottolinea che «*proprio in funzione della reiterazione, entra in gioco e viene offeso un bene protetto diverso da quello eventualmente offeso dai singoli atti autonomamente considerati*», si sottolinea il «*particolare disvalore prodotto dalla reiterazione degli atti posta in essere dal soggetto attivo verso determinati soggetti passivi e precisamente dalla rappresentazione di quella incidenza sulla personalità del soggetto passivo, che è propria della reiterazione e che va oltre l'offesa del singolo particolare bene (onore, integrità fisica, ecc.), che l'atto componente della serie produce in sé autonomamente considerato*» (Coppi, 1975; Maugeri, 2010).

5 Cass., sez. I, 30 marzo 2004, n. 19071.

6 Tribunale di Milano, 2 luglio 2008, n. 8118.

7 Da ultimo sull'esigenza di introdurre la fattispecie in esame cfr. Tribunale Reggio Calabria, 30 giugno 2011, in www.dejure.giuffrè.it: "La norma mira a reprimere il fenomeno noto come il cd. *stalking* (dal termine inglese *to stalk*, letteralmente fare la posta alla preda), fenomeno caratterizzato dall'insistente interferenza nella sfera privata altrui e mira a colmare una lacuna di tutela determinata dall'incapacità delle incriminazioni di minaccia, molestie e violenza privata a fornire un'adeguata risposta repressiva ai casi di comportamenti criminosi consimili posti in essere in modo seriale e ripetitivo".

8 Significativa Trib. Bari Sez. I, 19/05/2011, Pa.Ni., Massima redazionale 2011: "Integra il reato di atti persecutori di cui all'art. 602 *bis* c.p. anche la condotta che, pur rimanendo sempre educata, si risolve in reiterati ed assillanti appostamenti e pedinamenti, tali da costringere la vittima a modificare forzatamente le proprie abitudini di vita".

La nuova fattispecie, del resto, ha registrato in Italia immediatamente un notevole successo, come attesta il fatto che le denunce sono state in media diciassette al giorno, e ben 723 persone, uomini ma anche donne, sono finite agli arresti nel periodo compreso dal 23 febbraio al 31 ottobre 2009 (Bartolini, 2009); l'espressa tipizzazione ha avuto l'effetto di far emergere il fenomeno criminale in esame, offrendo alle Forze dell'ordine e alla magistratura uno strumento che consente, bene o male, di criminalizzare delle condotte offensive dei beni tutelati, che prima si faceva fatica a perseguire con delle fattispecie che coglievano solo alcuni profili del fenomeno o che, comunque, non erano state tradizionalmente utilizzate per tale scopo (si pensi alla fattispecie di lesioni che può essere applicata anche in relazione a chi provoca disturbi psicologici). È, quindi, emersa immediatamente l'utilità sociale dello strumento penale nel settore in esame che si dovrebbe esprimere in termini di idoneità preventiva e non di mera funzione simbolica (cioè, di mera riaffermazione ideale dell'intangibilità del valore da proteggere) consentendo di valutare la conformità al principio di effettività, concepito da parte della dottrina come criterio di legittimazione dell'intervento punitivo, che pretende la reale idoneità della tutela penale a preservare i beni socialmente rilevanti (Paliero, 1990; Fiandaca, 2003).

Ciò non toglie che chi mette in discussione la scelta di introdurre una fattispecie autonoma volta ad incriminare le condotte di stalking, mette in luce una realtà innegabile: la difficoltà di tipizzare un fenomeno criminale così sfuggente e di stabilire il limite tra il socialmente adeguato e l'aggressione intollerabile.

2. La difficoltà di tipizzazione nel diritto comparato

La difficoltà di tipizzazione del fenomeno criminale in esame emerge dalla diversità delle legislazioni introdotte in materia sia nei paesi di *civil law* sia nei paesi di *common law*, che prevedono sanzioni assolutamente variegata perché diversa è la soglia della punibilità e il giudizio di disvalore espresso (in generale è più basso il limite superiore della cornice edittale nei paesi continentali)⁹ (Albrecht, 2008; Mullen, Pathé & Purcell, 2009; Maugeri, 2010).

Dall'esame comparatistico emerge la difficoltà di tipizzare tale fenomeno in una formula legislativa che, da una parte, sia conforme al principio costituzionale di tassatività, dall'altra, sia capace di criminalizzare la varietà delle tipologie comportamentali in cui esso si manifesta (Dennison & Thomson, 2002; Betterman, 2003; Tiseo, 2008); in particolare la maggiore difficoltà riscontrata dai legislatori consiste nell'individuazione della soglia della tipicità coincidente con un'effettiva offesa dei beni tutelati, proprio a causa del fatto che molto spesso le singole condotte sono in sé assolutamente lecite e socialmente adeguate, ma il loro carattere offensivo deriva solo dalla ripetizione ossessiva e caparbia, che li rende idonei ad offendere la libertà di autodeterminazione

9 UK *Harassment Act* 1997 sino a cinque anni, Victoria (Australia) 10 anni, New South Wales (Australia) 5 anni, Canada 5 anni, Massachusetts (US) 5 anni, Norvegia 6 mesi, Irlanda 12 mesi, Danimarca 6 mesi, Austria 12 mesi.

della vittima, la sua tranquillità e salute psico-fisica, a parte il rischio di violenza associato (Emerson, Ferris & Gardner, 1998; Benedetto, Zampi, Ricci Messori & Cingolani, 2008). «Se non ogni attenzione indesiderata va interpretata quale atto di stalking e neanche ogni atto persecutorio o molesto, ne consegue che risulta estremamente difficile individuare il momento preciso in cui è possibile identificare il fenomeno come tale» (Benedetto, Zampi, Ricci Messori & Cingolani, 2008); emerge la difficoltà di stabilire l'inizio della condotta punibile, soprattutto quando insorge alla fine di una relazione di coppia (ipotesi molto comune) nel cui ambito episodi di intrusione relazionale avvengono anche prima della cessazione del rapporto o, perlomeno, della decisione, unilaterale, di concludere la relazione (Walker & Meloy, 1998; Westrup & Fremouw, 1998)¹⁰.

Nonostante tali difficoltà di tipizzazione, la presa di coscienza della gravità di questo fenomeno ha indotto molti paesi ad introdurre specifiche fattispecie destinate a criminalizzare lo stalking. Tra il 1998 e il 2007 sono entrate in vigore delle legislazioni antistalking in Belgio (1998), in Olanda (2000), a Malta (2005), in Austria (2006) e in Germania (2007), in altri ordinamenti sono state introdotte delle normative contro la violenza domestica come in Bulgaria, Francia, Polonia, Spagna¹¹.

10 Westrup e Fremouw (1998) mettono in evidenza la difficoltà di fissare il momento iniziale in quell'ipotesi in cui il partner, che decide di chiudere la relazione, ha dei ripensamenti, accettando delle attenzioni e dei contatti che già potrebbero integrare la condotta di stalking.

11 Fra i paesi che hanno adottato leggi specifiche per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne con particolare riferimento alla violenza domestica si citano: Austria - Legge federale per il contrasto e la prevenzione delle violenze domestiche 2004; Belgio - Legge del 24 novembre 1997 per la prevenzione e il contrasto delle violenze tra coniugi e conviventi; Bulgaria - Legge n°27 del 29 marzo 2005 per il Contrasto delle violenze domestiche e di genere; Francia - Legge n°399 del 4 aprile 2006 per la prevenzione ed il contrasto delle violenze tra coniugi e partners o a danno di minori; Irlanda - Legge 1996 sulle violenze domestiche e gli abusi tra coniugi; Spagna - Legge quadro n°313 del 29 Dicembre 2004 per la prevenzione e il contrasto delle violenze di genere; Polonia - Legge n°180 del 29 luglio 2005 per il Contrasto delle violenze domestiche e di genere. Fra i paesi che non hanno una legge specifica, alcuni hanno, però, introdotto emendamenti ai codici penali per contrastare la violenza di genere e la violenza contro i minori.

La dottrina ritiene che la mancata criminalizzazione dello stalking in Spagna può essere imputata ad una mancanza di comunicazione tra criminologia e dogmatica giuridico-penale, al fatto che l'attenzione del legislatore si è concentrata sulla violenza domestica e, inoltre, a causa di una certa confusione concettuale tra la violenza di genere (contro le donne, che può derivare anche da un estraneo) e la violenza domestica, così Villacampa Estiarte C., *Stalking y derecho penal. Relevancia juridico-penal de una nueva forma de acoso*, Justel 2009, 205 ss., la quale analizza le fattispecie dell'ordinamento spagnolo che possono essere utilizzate per sanzionare il fenomeno in esame (le lesioni in quanto anche il trauma o i disturbi psicologici possono rientrare nella nozione di malattia, i reati a tutela della libertà di movimento - la minaccia e la violenza -, i reati a tutela della riservatezza, la violenza ses-

Nel sistema nordamericano, nonostante l'elaborazione di un modello di codice anti-stalking – *Model Anti-Stalking Code for the States* –, è emersa una varietà di modelli di tipizzazione dello stalking che dimostrano la difficoltà di descrivere in maniera tassativa il fenomeno criminale in esame. Il modello base, in ogni caso, che richiede una condotta continuativa volta a seguire e/o minacciare, realizzata con la consapevolezza della capacità dell'azione di incutere timore, viene criticato laddove si accontenta di due sole condotte, non cogliendo il fattore durata che, insieme alla reiterazione, attribuisce una particolare capacità offensiva alle condotte minacciose o moleste (Ege, 2005; Boggiani, 2012). La tipologia delle condotte che rientrano nella definizione di stalking sono *casisticamente* descritte in alcuni ordinamenti statali, così determinando una maggiore conformità al principio di precisione della disciplina in materia, ma anche il rischio di lacune se si considera la capacità degli stalker di sperimentare sempre nuove forme di aggressione; per contro in altri ordinamenti si utilizzano delle clausole generali che consentono di ricomprendere in maniera più ampia tutte le possibili tipologie di stalking, ma a scapito della tassatività (Mullen, Pathé & Purcell, 2009). Viene messa in discussione, infatti, la costituzionalità di tale legislazione in relazione al primo emendamento in quanto eccessivamente ampia o in relazione al quinto e al quattordicesimo emendamento in quanto vaga (“*vagueness*”); non consentirebbe al cittadino di sapere prima quale sia il comportamento incriminato. Diverse normative antistalking sono state sottoposte a giudizio di legittimità costituzionale per stabilire se fossero *unconstitutionally vague* (Tiseo, 2007; Kapley & Cooke, 2007). Anche laddove la normativa è più precisa attraverso l'adozione della tecnica casistica si contesta che la legge non definisce chiaramente la condotta incriminata ricomprendendo nella stessa fattispecie condotte il cui disvalore è estremamente diverso, che possono andare dal provocare la paura di un danno materiale, al provocare la paura per l'incolumità personale sino al porre un soggetto in uno stato di timore per la propria vita. In molte leggi statali, inoltre, non si specifica il numero di condotte richieste, ma si richiedono genericamente “*series of acts*”, con la conseguenza che molte Corti si accontentano di due atti, così consentendo probabilmente di bloccare tempestivamente l'escalation criminale, ma con il rischio di anticipare eccessivamente l'intervento penale criminalizzando dei comportamenti inoffensivi (Mullen, Pathé & Purcell, 2009).

Laddove, inoltre, la fattispecie richiede l'accertamento dell'evento descritto come *fear* o *emotional distress* emerge

suale e la fattispecie di maltrattamenti, *trato degradante*, fondamentale anche contro le forme di violenza morale come il mobbing e il bullying) (p. 217 ss.).

La Svizzera non ha una disciplina *ad hoc*. La Suprema Corte di Cassazione svizzera nel giudizio del 26 agosto 2003, in *Decisioni del Tribunale Federale Svizzero*, Raccolta ufficiale, vol. 129, IV, 262, nell'applicare l'art. 181 c.p. coazione ha definito come stalking “spiare, cercare continuamente il contatto fisico (perseguitare), molestare e minacciare un'altra persona, laddove il comportamento in questione viene consumato almeno due volte e incomincia a provocare paura nella vittima”, BGE 129 IV, 262 ss.

una nozione piuttosto vaga di evento in quanto si fanno rientrare nell'*emotional distress* non solo le offese medicalmente accertabili, ma qualunque effetto psichico, in recepimento degli studi criminologici in materia; la stessa nozione di paura viene estesa al punto da ricomprendere non solo il timore di morire o di subire attacchi all'incolumità fisica, ma anche una più generica paura laddove la vittima non sia in grado di prevedere quale sarà il bene che verrà aggredito (l'onore, la libertà sessuale, l'incolumità altrui)¹² (Nisco, 2012). Per accertare tali eventi il *Code* consiglia l'adozione non di un modello soggettivo, fondato sull'effettiva emozione provata dalla vittima (*actual fear standard*), ma piuttosto oggettivo basato sulla figura della persona ragionevole che si trova nelle circostanze in cui è la vittima (*reasonable person standard*)¹³ (Kapley & Cooke, 2007), in quanto si ritiene che il criterio soggettivo impone uno standard probatorio eccessivamente elevato per l'accusa; l'adozione di tale criterio oggettivo è considerata un elemento fondamentale per sottrarre la legislazione anti-stalking all'accusa di *vagueness* (McMahon, 1998)¹⁴. Nel caso *State v. Brian* del 1996, nel Kansas, la legge antistalking statale è stata considerata incostituzionalmente vaga perché non includeva linee guida oggettive per determinare se “*a stalker's actions were alarming, annoying or harassing to the victim*”¹⁵ (Mullen,

12 *The Model Stalking Code for the States*, Revisited, January 2007, in <http://www.ncvc.org>, sito del National Center of Victims of Crime.

13 La paura suscitata dallo stalking sarà considerata ragionevole se una persona ragionevole l'avrebbe avuta.

14 Secondo McMahon (1998) la rimozione del “*reasonable person standard*” nella disciplina del Minnesota rende lo statuto “incostituzionalmente vago”.

15 *State v. Bryan*, 259 Kan. 143, Syl. 2, 910 P.2d 212 (1996): “In the absence of an objective standard, the terms ‘annoys,’ ‘alarms’ and ‘harasses’ subject the defendant to the particular sensibilities of the individual victim. Different persons have different sensibilities, and conduct which annoys or alarms one person may not annoy or alarm another. The victim may be of such a state of mind that conduct which would never annoy, alarm, or harass a reasonable person would seriously annoy, alarm, or harass this victim. In such a case, the defendant would be guilty of stalking, a felony offense, under the 1994 statute, even though a reasonable person in the same situation would not be alarmed, annoyed, or harassed by the defendant’s conduct.” “Contrast this statutory language with language requiring that the following must be such that it would cause ‘a reasonable person to suffer substantial emotional distress’ or place such person in reasonable fear for such person’s safety. At the very least, under this language the finder of fact would not be left with the subjective state of mind of the victim as the determining factor but instead would have an objective reasonable person standard by which to determine whether the defendant committed the crime. Similarly, just as the finder of fact would be provided with an objective standard, so too would anyone subject this law be provided with an objective standard to determine what conduct would constitute the crime of stalking.” (259 Kan. at 154–55). Nel successivo caso *Rucker* la Corte ha ritenuto che la versione dello Statuto antistalking del 1995 (21–3438) ha risolto i problemi di “*vagueness*” denunciati dalla Suprema Corte nel caso *Bryan* incorporando uno standard oggettivo e fornendo una

Pathé & Purcell, 2009). La fattispecie contemplata dall'Antistalking Statute del *Michigan* è stata criticata perché la norma concentra il disvalore sulle conseguenze emotive per la vittima, lo stato di stress, senza neanche indicare cosa si intenda per "emotional distress", piuttosto che procedere ad una più puntuale descrizione della condotta dell'autore; per superare i problemi di accertamento di tale elemento è stata prevista una discutibile *presunzione* di realizzazione dell'evento, lo stress per la vittima, qualora la condotta sia ripetuta nonostante la richiesta della vittima di porre fine alla ricerca di contatti, con inversione dell'onere della prova (Ross, 1995) (il tutto in contrasto alla presunzione d'innocenza). Per contro, però, la giurisprudenza ha ritenuto che per superare la censura di *vagueness* può non bastare il riferimento alla "ragionevole probabilità" dell'evento molestia, fastidio, allarme, della disciplina texana, se non viene specificato il punto di vista dal quale valutare tale probabilità, che può essere solo quello della vittima¹⁶ (Nisco, 2012).

Lo stesso tipo di problematica si è posto nella maggior parte delle giurisdizioni dell'Australia (Villacampa Estiarre, 2009) e della Nuova Zelanda, considerate sorprendentemente vaghe in relazione alla descrizione dell'evento. In alcune giurisdizioni, come quelle del *New South Wales* o dell'*Australian Capital Territory*, si è per contro preferito non richiedere l'accertamento dell'evento psicologico in capo alla vittima, né in base ad uno standard soggettivo né in base ad uno standard oggettivo. Addirittura la legislazione dello Stato di Victoria è stata riformata (*Crimes (Stalking) Act 2003*) eliminando la richiesta dell'accertamento dello stato di apprensione o paura suscitato nella vittima dalla condotta di stalking, focalizzando il disvalore del crimine sulla condotta piuttosto che sulla reazione della vittima; la circostanza che una certa tipologia di vittime possa non essere facilmente intimorita non esclude la possibilità di perseguire le condotte moleste. Questa riforma è nata, inoltre, dall'esigenza di perseguire delle condotte persecutorie in mancanza della consapevolezza della vittima (casi in cui le donne venivano filmate dagli stalkers, senza che se ne rendessero conto, *upskirting*) (Mullen, Pathé & Purcell, 2009).

Anche l'elemento soggettivo richiesto può essere molto diverso: alcuni statuti richiedono che lo stalker agisca *intentionally, willfully* o *maliciously* (Alabama, Connecticut, Florida), altri si accontentano che lo stalker agisca *recklessly* (Connecticut, Hawaii), *knowingly* o anche *negligently* (Washington); lo stesso statuto può prevedere elementi soggettivi diversi per forme diverse di stalking (Kapley & Cooke, 2007). La richiesta dell'*intention* di danneggiare o cagionare un danno fisico o mentale alla vittima, prevista in molte leggi statali dell'ordinamento nordamericano (ma anche in altri ordinamenti come quello australiano, canadese, inglese, olandese) crea dei problemi di carattere probatorio in quanto spesso lo stalker non vuole molestare o danneggiare,

definizione dei termini "course of conduct," "harassment," e "credible threat." (267 Kan. at 832); nel caso *Whitesell*, la Corte ha confermato la decisione *Rucker* ritenendo che la normativa 21-3438 non fosse "unconstitutionally vague" senza ulteriori argomenti (*Whitesell*, 270 Kan. at 270).

16 931 S.W.2d 285; 1996 Tex.Crim.App. (Lexis 184); cfr. A. Nisco, *op. cit.*, 179.

ma piuttosto costruire o ristabilire una relazione con la vittima¹⁷ (Mullen, Pathé & Purcell, 2009). Per tali ragioni molte leggi statali nordamericane e australiane (ma anche in Scozia) non richiedono la volontà di danneggiare o di provocare un altro effetto, ma ritengono sussistente l'elemento soggettivo laddove una persona ragionevole sarebbe stata spaventata o danneggiata dal comportamento dell'autore (Mullen, Pathé & Purcell, 2009).

Infine, sempre in relazione alla legislazione nordamericana, la dottrina evidenzia come spesso non si arriva alla condanna per *stalking* a causa delle difficoltà probatorie¹⁸ o, comunque, il caso non arriva dinanzi ad una corte penale proprio perché i *prosecutors* trovano difficile fornire le prove di tale reato di carattere psicologico, nonostante le sue gravi e traumatiche conseguenze; addirittura si arriva ad affermare che il maggiore effetto deterrente viene svolto dall'intervento della polizia nella fase preventiva¹⁹ (Albrecht, 2008; Mullen, Pathé & Purcell, 2009).

La fattispecie canadese, *criminal harassment* (sec. 264 Criminal Code), è interessante laddove punisce espressamente anche lo stalking realizzato con *recklessness* consentendo di intervenire anche contro chi non voglia molestare, ma è consapevole del rischio che la propria condotta si riveli molesta per la vittima (*recklessly as to whether the other is harassed*)²⁰ (Aschworth, 1991; Smith & Hogan, 1999; Cadoppi, 1993; Curi, 2003; Bassiouni, 1985). La condotta è descritta tassativamente indicando le modalità delle molestie (seguendo o comunicando direttamente o indirettamente, sorvegliando i luoghi, mettendo in atto una condotta minacciosa), senza riuscire, però, a tipizzare sufficientemente le possibili modalità di concretizzazione empirico criminologica del fenomeno. Si richiede l'accertamento dell'evento in base al parametro oggettivo della "persona ragionevole" nella medesima situazione (*that causes that other person reasonable, in all circumstances, to fear for their safety*); si può evidenziare, però, che il rinvio al carattere ragionevole della paura induce ad un giudizio *ex ante* dell'idoneità della condotta, più che ad un reale accertamento dello stato psicologico

17 Mullen, Pathé & Purcell (2009) citano il caso *The West Australian*, 2 febbraio 1996, in cui un soggetto è stato assolto per mancanza dell'intenzione di intimidire, pur avendo realizzato per ben sette anni condotte persecutorie (nel luogo di lavoro e a casa) nei confronti di una donna che aveva incontrato mentre riparava la fotocopiatrice del suo ufficio.

18 H.J. Albrecht, *op. cit.*, 40

19 Mullen, Pathé & Purcell (2009) mettono in evidenza, tra l'altro, come in qualche ordinamento (ad esempio nello Stato di Victoria) è molto alto il numero di *restraining order* più che di condanne per stalking.

20 Tale categoria, nella prevalente accezione soggettivistica (approccio soggettivistico – sentenza *Cunningham*), richiede tre elementi: la previsione del rischio; un rischio di qualche grado; la irragionevolezza del rischio. In base all'approccio oggettivistico, invece, espresso nelle sentenze *Caldwell* e *Lawrence*, si richiede che "la persona compia un'azione che in concreto crei un rischio ovvio" e che "quando compie l'azione o non ha affatto pensato alla possibilità che vi fosse un tale rischio, o si è reso conto che vi era un qualche rischio e ciononostante ha agito". In base a tale orientamento non si richiede la consapevolezza del rischio, ma è sufficiente l'ovvietà del rischio prodotto.

della vittima. Un altro profilo discutibile è dato dal fatto che la norma si accontenta di un'unica condotta di sorveglianza o di minaccia; pur a fronte della minaccia di una pena assolutamente severa (dieci anni), non richiede quella reiterazione intollerabile di tali condotte offensive che dovrebbe fondare il maggior disvalore della fattispecie in esame e la stessa peculiarità criminologica dello stalking. Si tratta della più grave sanzione prevista dagli ordinamenti esaminati, anche se nella prassi le pene applicate sono basse e “a majority of criminal harassment charges (58 percent) were stayed or withdrawn before they reached trial. Where the charge was stayed or withdrawn, about 40 percent of accused agreed to a peace bond as part of the resolution of the case”²¹.

Nel sistema inglese, che ha rinunciato all'espressa criminalizzazione dello stalking, dinanzi alla difficoltà di elaborare una formula capace di ricomprendere la varietà delle forme in cui si manifesta la condotta persecutoria, è stata introdotta una più generica disciplina contro le molestie (Maugeri, 2010). La fattispecie base prevista dal “*Protection from Harassment Act*” 1997 che incrimina le “Molestie” (*harassment*) e prevede la pena detentiva sino a sei mesi, consente una forma di tutela anticipata contro la reiterazione di due sole condotte moleste (la norma richiede “a course of conduct” che comporta la molestia di un'altra persona²², precisando all'art. 7(3) che con l'espressione *course of conduct* si fa riferimento ad una condotta ripetuta in almeno due occasioni²³) (Finch, 2002a; Monbiot 2009). La nuova fattispecie di *harassment* è piuttosto duttile; la norma precisa che la molestia “comprende lo spaventare o produrre angoscia in un'altra persona” (*References to harassing a person include alarming the person or causing the person distress* (7(2)), così precisando che il carattere molesto delle condotte ripetute viene valutato dal punto di vista della vittima, un punto di vista soggettivo che attribuisce piena tutela alla stessa, con la conseguenza che si può considerare realizzata la “molestia – *harassment*” con due episodi che nessun altro, a parte la vittima, considererebbe offensivi (Finch, 2002a). Per contro, come avvenuto nel caso *DPP v. Ramsdale* la condanna dell'imputato è stata annullata nonostante le prove che egli avesse realizzato una serie di condotte nel periodo di due anni, perché solo una di esse aveva provocato paura²⁴ (Finch, 2002^{a/b}). La condotta deve essere realizzata con dolo o *recklessness* (chi la commette sa o deve sapere che il suo comportamento costituisce molestia – “*he knows or ought to know amounts to harassment of the other*”) (Infield & Platford, 2000), precisandosi che il dolo e l'offensività della condotta va va-

lutata secondo i parametri medi di una persona ragionevole, in possesso delle medesime informazioni di cui dispone l'agente²⁵. Si stabilisce che lo stalker dovrebbe rendersi conto di arrecare molestia se «una persona di normale raziocinio in possesso delle stesse informazioni valuterebbe tale condotta come una molestia»; in dottrina si parla di parziale inversione dell'onere della prova, laddove non si richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo, ma ci si accontenta di valutare la colpevolezza in termini oggettivi, in base al parametro della persona di normale raziocinio (Gardner, 1998; Infield & Platford, 2000). In tal modo si rende più facile la prova, senza richiedere l'accertamento di carattere soggettivo dell'intenzione dell'agente, e si garantisce maggiormente la tutela della vittima la cui offesa non dipende dall'intenzione dell'agente (anche se lui non si rende conto di offendere a causa della sua infermità) (Finch, 2002a); il tutto, però, a scapito del rispetto del principio di colpevolezza.

Tale fattispecie si rivela scarsamente efficace contro le vere forme di stalking, – le molestie protratte e ostinate che cagionano disturbi psicologici e limitano la libertà della vittima –, perché prevede una sanzione sproporzionata per difetto rispetto alla gravità delle forme di aggressione a beni fondamentali. Anche per realizzare la seconda fattispecie, “provocare in qualcuno la paura di violenze” (*putting people in fear of violence*), punita con pena detentiva sino a cinque anni²⁶ (Hooper, Stadlen & Sweeney, 2011) sono sufficienti due condotte, non meglio definite; si fonda il disvalore sull'interpretazione dei fatti da parte della vittima e si applica sempre il parametro della persona di normale raziocinio per accertare il dolo²⁷; la dottrina parla di un test oggettivo di “*constructive knowledge*”²⁸ (Infield & Platford, 2000; Pill, Bean & Macur, 2011). L'unica differenza consiste nel fatto che la condotta deve provocare nella vittima la paura di subire violenza (Finch, 2002b); la diversa formulazione della fattispecie non riesce a spiegare il differente trattamento sanzionatorio che esiste rispetto all'ipotesi di *harassment* (Finch, 2002^a). In ogni caso tale fattispecie si è rivelata inefficace perché i *prosecutors* non riescono ad applicarla a causa della difficoltà di provare la specifica paura di subire violenza in capo alla vittima (come conseguenza delle condotte persecutorie), piuttosto che la più generica paura, lo stato di ansia, lo stress derivante dallo stalking (Finch, 2002a). La *Court of Appeal* nel caso *R. v. Henley* ha precisato che la sezione 4 non può essere applicata neanche nell'ipotesi in cui

21 Department of Justice Canada, *A Review of Section 264 (Criminal Harassment) of the Criminal Code of Canada*, 12 maggio 2011, in <http://www.justice.gc.ca/atip-aiipr/completedaccessinformationrequests-demandedaccessinformationcompletees-eng.asp>.

22 (1) A person must not pursue a course of conduct— (a) which amounts to harassment of another.

23 In ogni caso nel 2005 l'Act è stato emendato dal *Serious Organised Crime and Police Act* in modo tale che “*pursuing a course of conduct*” ricomprende anche l'ipotesi in cui si molestano due persone una sola volta (*could mean approaching two people just once*), soluzione criticata; le ipotesi meno gravi dovrebbero essere eventualmente perseguite solo in sede civile, in base alla sez. 3.

24 *DPP v. Ramsdale, The Independent*, March 19, 200 1.

25 1”(2) For the purposes of this section, the person whose course of conduct is in question ought to know that it amounts to harassment of another if a reasonable person in possession of the same information would think the course of conduct amounted to harassment of the other.

26 *R. v. Haque*, Court of Appeal (Criminal Division), [2011] EWCA Crim 1871. “Protection from Harassment Act 1997 s.4(1)—whether Crown is required to prove in addition to other requirements that the course of conduct complained of amounts to harassment”.

27 “If the reasonable person in possession of the same information would think the course of conduct would cause the other so to fear on that occasion”.

28 *R. v. Widdows*, Court of Appeal (Criminal Division), [2011] EWCA.

la vittima sia seriamente preoccupata per ciò che può avvenire perché tale situazione non coincide con la paura di subire violenza²⁹ (Finch, 2002b); la Corte nega, inoltre, l'applicabilità della fattispecie nel caso in cui la vittima tema per l'incolumità dei propri familiari. Tale modello di tutela, allora, non solo non si sforza sufficientemente di descrivere il fenomeno empirico criminologico in esame, ma si dimostra anche inidoneo allo scopo. Tanto è vero che la giurisprudenza è ricorsa alla fattispecie di *assault* contemplata dall'*Offence against the Person Act* 1861 (qualora la condotta dello *stalker* non cagioni un semplice turbamento nella vittima, ma una vera e propria malattia psichica³⁰, - disturbo psicologico e psichiatrico riconosciuto (Finch, 2002b; Wells, 1997)-, si considera pacificamente integrato tale diverso e più grave *crime*³¹ (Elliott & Quinn, 2006), che è tipico reato a base violenta (Valsecchi, 2009). Probabilmente si possono rivelare più utili nella prassi le *civil injunctions* (Sez. 3), la cui violazione comporta l'intervento penale. In base ai risultati di uno studio realizzato dopo alcuni anni dall'entrata in vigore della legislazione in esame, emerge come siano stati pochi i casi in cui la disciplina esaminata è stata applicata per punire il fenomeno dello stalking, ma è stata applicata spesso ad altre forme di molestie come liti domestiche o tra vicini (Mullen, Pathé & Purcell, 2009).

La fattispecie austriaca - "*Beharrliche Verfolgung*" ("Molestia Assillante") (§ 107 a öStGB) - si realizza attraverso diverse condotte ripetute per un lungo periodo di tempo e idonee a compromettere (danneggiare, offendere) in maniera intollerabile le condizioni di vita della vittima³² (Wolfrum & Dimmel, 2006). Tale modello, assolutamente conforme al principio di tassatività, attraverso una dettagliata descrizione delle condotte con cui tipicamente si realizza lo stalking (cercare di avvicinare fisicamente la vittima; la ricerca di un contatto attraverso una comunicazione telefonica o l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione o attraverso terzi; prenotazione di merci o servizi per la vittima con l'utilizzo dei suoi dati personali; indurre terzi ad entrare in contatto con la vittima, mettendo a disposizione i dati

personali di quest'ultima) (Wolfrum & Dimmel, 2006), rischia di essere troppo casistico e incapace di cogliere a sufficienza tutte le possibili forme di manifestazione del fenomeno criminale, nonché inefficace in termini di prevenzione generale e di prevenzione speciale rispetto a più gravi forme di stalking, prevedendo la pena detentiva sino ad un anno. Per contro, tale fattispecie sembra interessante perché non richiede l'accertamento dell'evento, ma si tratta di un reato di pericolo concreto nel senso che il giudice deve accertare che le condotte ripetute per un lungo periodo di tempo siano idonee ad offendere in maniera intollerabile le condizioni di vita della vittima (Wolfrum & Dimmel, 2006).

L'ordinamento tedesco offre una fattispecie più interessante perché maggiormente capace di tipizzare le diverse forme di manifestazione del fenomeno criminale in esame. Accanto ad una precisa descrizione di una serie di condotte tipiche di stalking, corrispondenti a quelle descritte dal § 107 a öStGB (che rappresentano, del resto, quelle condotte in sé innocue che diventano moleste per la loro reiterazione), prevede la più grave ipotesi in cui si realizza la minaccia di lesioni alla vita, alla incolumità fisica, alla salute, alla libertà; in termini, però, di assoluta mancanza di tassatività criminalizza poi chi "commette altre azioni di questo tipo", comportamenti simili (*eine andere vergleichbare Handlung*). Lo sforzo di evitare lacune di tutela ha indotto all'utilizzo di una clausola generale vaga che consente il ricorso all'analogia in mancanza di un chiaro parametro di riferimento (data la diversità delle condotte base che non consente di enucleare un comune denominatore) (Rackow, 2008; Gazeas, 2006a, 2007; Mrosk, 2009; Macrì, 2009).

Più in generale, inoltre, in relazione alla fattispecie prevista nel primo paragrafo si contesta l'uso di espressioni scarsamente tassative come "*unzumutbar beeinträchtigt*", molesta in maniera intollerabile; si precisa che il termine "*Beharrlich*" (ostinato), già conosciuto nel codice penale tedesco (Nimtz, 2007), non si riferisce solo alla ripetizione dei comportamenti - la ripetizione è richiesta, ma non è in sé sufficiente (Krason & Becker, 2008; Gerhold, 2007) -, ma piuttosto richiede che nelle intromissioni quotidiane si manifesti una particolare caparbia e un'assoluta indifferenza dell'autore nei confronti del divieto legislativo, tale da indicare il pericolo di ulteriori molestie (Gazeas, 2006; Gerhold, 2007; Nimtz, 2007; Valerius, 2007), come recentemente confermato dal *Bundesgerichtshof*³³. L'insistenza, insomma, determina il disvalore complessivo dei diversi comportamenti³⁴ (Krason & Becker, 2008; Lubeck, 2008). La dottrina sottolinea, però, la difficoltà di stabilire quando si realizza tale requisito e la sua scarsa tassatività (Gazeas, 2007). Nel progetto di legge si richiedeva indicativamente che la condotta fosse ripetuta per cinque volte; la giurisprudenza si è accontentata di due ripetizioni accogliendo il punto di vista della vittima (due telefonate con minacce di morte nell'arco di cinque

29 In questa direzione Lord Steyn nel caso Ireland, [1997] 3 W.L.R. 534 at 538.

30 Si cita in questa direzione *R. v. Chan-Fook* [1994] 1 W.L.R. 689.

31 House of Lords in *Regina v. Ireland- Regina v. Burstow*, 1997, 4 All ER 225. Commette *assault* chi lede l'integrità psico-fisica della vittima ovvero pone in essere una condotta tale da indurre la vittima a temere di essere esposta al pericolo immediato di subire una lesione alla propria integrità psico-fisica (C. Elliott-F. Quinn, *Criminal law*, Longman 2006, 139).

32 La condotta consiste nella persecuzione di una persona (*Verfolgung einer Person*); il termine *verfolgt* già implica una condotta reiterata, rafforzata dall'uso del verbo "*fortgesetzt*" (*eine längere Zeit hindurch fortgesetzt*). L'avverbio "*Beharrlich*" (perseguita/molesta una persona *beharrlich*) richiede un comportamento molesto duraturo (componente temporale) e ostinato, al punto da superare in maniera certa un'alta soglia di tolleranza, nonché idoneo astrattamente e oggettivamente ad offendere in maniera intollerabile le condizioni di vita di una persona (componente contenutistica). L'avverbio "*unzumutbar*" (in modo intollerabile - "*in ihrer Lebensführung unzumutbar zu beeinträchtigen*") sottolinea che solo le intromissioni gravi nella sfera privata sono penalmente rilevanti.

33 BGH, Beschluss vom 19. 11. 2009 - 3 StR 244/ 09; LG Lüneburg (Lexetius.com/2009,3850), con nota di S.Buß, in *JR* 2011, 84.

34 Lübeck (2008) ha ritenuto che due condotte molestatrici (due telefonate in cinque mesi) sono sufficienti per integrare il requisito in questione.

mesi) (Lubeck, 2008; Lobau, 2008); probabilmente, si osserva in dottrina, si dovrà tenere conto non solo del numero delle condotte ma anche della loro gravità (Mrosk, 2009). Da ultimo il *Bundesgerichtshof* ha stabilito che non può essere predeterminato in astratto il numero di aggressioni necessario ad integrare in ogni singolo caso il carattere *Beharrlich* della condotta³⁵.

Il legislatore tedesco ha adottato il discutibile, in questo contesto, modello del reato di evento, in quanto tutte le condotte descritte devono attraverso la loro reiterazione pregiudicare in modo rilevante l'organizzazione della vita della vittima, le sue abitudini (*seine Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt*); si dovrà accertare un nesso causale tra la condotta e l'evento in questione (Nimtz, 2007). Tale soluzione è criticata da chi teme che non consentirà di garantire una sufficiente tutela della vittima anche a causa delle difficoltà di accertamento di tale evento e del relativo elemento soggettivo, dato che spesso l'agente non agisce con tale scopo (Gazeas, 2007); essa viene condivisa da chi ritiene che consenta un maggior rispetto del principio di proporzione e del principio di offensività, evitando di applicare la fattispecie nelle ipotesi in cui non venga realizzata l'offesa dei beni giuridici della vittima (Gazeas, 2006). La dottrina, in ogni caso, contesta la mancanza di tassatività di tale elemento (*seine Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt*) (Neubacher, 2006; Freudenberg, 2006; Nimtz, 2007) per la difficoltà di stabilire quando si realizza tale requisito (Rackow, 2008) e, quindi, la soglia della tipicità della condotta punibile; a parte la considerazione che mentre il carattere grave – *schwerwiegend* – riferito alla «sua» organizzazione di vita richiede una valutazione soggettiva, il riferimento al carattere intollerabile della condotta imporrebbe una valutazione in termini oggettivi, attraverso una comparazione degli interessi in gioco (Gazeas, 2006) (a parte la considerazione che la valutazione soggettiva è ritenuta problematica perchè un soggetto particolarmente ansioso potrebbe immediatamente cambiare abitudini) (Gazeas, 2007).

In ogni caso, però, il legislatore ha rinunciato a fondare il disvalore su sfuggenti eventi psicologici, come lo stato di ansia e di paura (Seher, 2010; Nisco, 2012).

Accanto a questa fattispecie base, punita in maniera proporzionata con la reclusione fino a tre anni o con la multa (in un ordinamento in cui la massima pena detentiva è di quindici anni), si prevedono due fattispecie più gravi. Nel caso in cui si arreca pericolo di morte o di grave danno alla salute, si prevede la reclusione da tre mesi a cinque anni; in quest'ipotesi si adotta il modello del reato di pericolo richiedendo solo l'idoneità della condotta a cagionare il grave danno alla salute o il pericolo di morte (con pena fino a cinque anni), tipicizzando e consentendo di punire in maniera più proporzionata questa più grave forma di manifestazione dello stalking, che si realizzerà probabilmente attraverso condotte violente. L'ordinamento tedesco prevede, infine, la più grave forma di stalking che degenera nella morte della vittima. Piuttosto che prevedere l'aggra-

vante dell'omicidio (come previsto nell'ordinamento italiano), si preferisce cercare di tipizzare e cogliere il disvalore di questo tragico epilogo della condotta di stalking che emerge dall'analisi criminologica. Questo approccio appare apprezzabile purché non si ricorra al modello del delitto aggravato dall'evento, interpretato come una forma di responsabilità oggettiva; si consente così di punire, pur con tutte le cautele in termini di rispetto del principio di colpevolezza, l'ipotesi del suicidio conseguente allo stalking.

Nell'ordinamento tedesco parte della dottrina ha contestato l'opportunità politico criminale dell'introduzione di una simile fattispecie, ritenendo che non fosse necessaria in base al principio del diritto penale come *extrema ratio* e che si tratterebbe di un uso simbolico del diritto penale (Meyer, 2003; Balloff, 2005; Frommel, 2005; Hunfsinn, 2005; Pechstaedt, 2005; Sommerfeld & Voss, 2005; Freudenberg, 2006; Kinzig, 2006; Gazeas, 2006; Hoffmann, 2006; Bieszk, 2007) molte delle condotte che integrano lo *stalking* potevano essere già incriminate con altre fattispecie o attraverso la fattispecie penale prevista per la violazione delle prescrizioni imposte ai sensi della *Gewaltschutzgesetz*. Per contro altra parte della dottrina riconosce che, prima dell'introduzione del § 238 StGB, le fattispecie previste dall'ordinamento penale non offrivano un'adeguata tutela della vittima e non le consentivano di prevenire quell'escalation di molestie assillanti che può degenerare anche in eventi tragici, in quanto puniscono singoli atti o richiedono l'accertamento di danni; nell'ambito delle molestie assillanti, invece, spesso il disvalore del singolo atto non emerge in sé, ma solo attraverso una considerazione complessiva del comportamento del soggetto (l'intervento civilistico, del resto, può colmare solo una parte della "lacuna penalistica") (Meyer, 2003; Endrass, Rosseger, Noll & Urbaniok, 2007; Valerius, 2007; Funfsinn, 2008;). In conclusione, solo una specifica fattispecie penale può dare conto del particolare disvalore delle condotte di stalking, indipendentemente dal fatto che siano associate a comportamenti violenti (Funfsinn, 2008; Agnino, 2011a).

3. La fattispecie di atti persecutori (art. 612 bis c.p.)

La nuova fattispecie di atti persecutori introdotta dal legislatore italiano, pur se inserita tra i delitti contro la libertà morale³⁶, può essere interpretata come una fattispecie pluri-offensiva, volta a tutelare, innanzitutto, la *libertà di autodeterminazione* della vittima, nonché la *tranquillità personale* e la *salute mentale e fisica* (Valsecchi, 2009; Maugeri, 2010; Agnino, 2011a; Leoncini & Meini, 2011). Si tratta di un delitto abituale proprio, come emerge dalla richiesta di *condotte reiterate*, così rilevando una caratteristica fondamentale del fenomeno in questione, tipicamente realizzato attraverso la reiterazione di condotte invadenti, che spesso comportano un'escalation tragica di rischio che dalle attenzioni moleste può giungere sino alla violenza³⁷.

35 BGH, Beschluss vom 19. 11. 2009 - 3 StR 244/ 09; LG Lüneburg (Lexetius.com/2009,3850). Il *Bundesgerichtshof* precisa, comunque, che non si tratta di un reato permanente ("§ 238 StGB ist kein Dauerdelikt").

36 Cass., sez.V, 12 gennaio 2010, n. 11945.

37 Sul carattere abituale Cass. Sez. I, 8 febbraio 2011, n. 9117; Tribunale Reggio Calabria, 30 giugno 2011, in *www.dejure.giuffrè.it*.

L'art. 612 bis c.p. precisa che l'agente *minaccia o molesta* con "condotte reiterate", utilizzando il generico riferimento a condotte reiterate solo per precisare che la condotta di minaccia o molestia può assumere le più svariate modalità e deve avere il carattere dell'abitudine, fermo restando che *tali condotte devono costituire lo strumento per minacciare o molestare taluno*. Le singole condotte possono non essere in sé già punibili, non esprimere una minaccia ex art. 612 c.p. o una molestia ex art. 660 c.p., ma la minaccia e la molestia può derivare dalla ripetizione della medesima condotta o dalla realizzazione di una pluralità di condotte diverse che siano tali, complessivamente valutate, - per la loro insistenza e caparbia in disprezzo della volontà della vittima o comunque con assoluta indifferenza per i suoi desideri -, da esprimere in sé una *minaccia* o una *molestia*. Queste ultime, a loro volta, devono essere dirette a conseguire gli eventi psicologici indicati dalla norma, devono essere realizzate *in modo da provocare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o indurre un fondato timore o costringere a cambiare le abitudini di vita*.

Le condotte reiterate possono comportare una *minaccia*, termine con il quale si indica una condotta «*idonea non solo a prospettare un male futuro, ma anche a incutere timore alla persona offesa, tenendo conto proprio del contesto .. esistente*». Per l'interpretazione della forma di condotta indicata con il verbo "*molesta*" si può richiamare l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 660 c.p.; si deve, però, immediatamente precisare che mentre quest'ultima fattispecie può realizzarsi con una sola azione di per sé idonea a recare molestia, per integrare la fattispecie in esame si richiede la reiterazione della condotta molesta o comunque di condotte che, complessivamente valutate, risultino moleste. Lo *stalker*, allora, molesta laddove realizza "*un'ingiustificata interferenza nell'altrui sfera privata, capace di turbare la serenità*"³⁸; si tratterà di «un modo d'agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto ed impertinente, che finisce per condizionare abitudini e sfera psichica del soggetto passivo»³⁹. Per il resto la condotta si può realizzare nelle forme più diverse, come emerge dall'analisi criminologica e dalla prassi giurisprudenziale (telefonate, lettere, fax, e-mail, sms, pedinamenti, sorveglianza, l'invio di doni - fiori, cioccolatini, ma anche pacchetti con feci, piume insanguinate, animali morti⁴⁰, riviste pornogra-

fiche-, l'ordine o la disdetta di beni o servizi a nome della vittima, iniziative legali pretestuose, la pubblicazione di inserzioni, minacce e aggressioni, inseguimenti in automobile⁴¹, divulgazione via *internet* di filmati privati - *cyberstalking*⁴²⁴³.

Sarebbe stato auspicabile che, nel tipizzare il fenomeno criminale in esame, il legislatore tenesse conto anche dell'uso della violenza. Dall'esame criminologico è emerso come si distingue lo *stalking duro* o *violento* dallo *stalking mite* o *molesto*, laddove intervengono condotte minacciose o violente; la violenza rappresenta un elemento che in base all'*id quod plerumque accidit* si accompagna frequentemente alla mera minaccia e molestia, e che incide significativamente sul disvalore del fatto (Mechanic, 2002; Brewster, 2002; Goebel & Lapp, 2003; Meyer, 2003; Rosenfeld, 2004; Meloy & Fisher, 2005; Rosenfel & Lewis, 2005; Kimberley & Morrison, 2007; Zavatti & Luberto, 2007; Benedetto, Zampi, Ricci Messori & Cingolani, 2008; Logan, Leukefeld & Walker, 2002; Tjaden & Thoennes, 2002; McEwan, Mullen & MacKenzie, 2009; Maugeri, 2010; Grattagliano et al., 2011).

contenenti i seguenti oggetti e documenti: una vagina in gelatina trafitta da uno spillo, un osso di animale, delle feci, una vipera morta, dei vermi morti, delle fotocopie di giornali ritraenti il legale della donna avv. Enrica Sassi e contenenti minacce di morte; nell'affiggere volantini pubblicitari ritraenti la R.Ub. e facenti riferimento a prestazioni sessuali da costei svolti a pagamento»; l'invio alla persona offesa di una lettera minatoria, di un mazzo di fiori con allegato un biglietto di condoglianze, ...; l'invio, infine, di un sollecito di pagamento a firma di tale avvocato Taddei di Bologna e di tre sms»; «per il delitto di cui agli artt. 56 e 610 c.p. "perché con violenza o minaccia compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere F.G., proprietario dell'immobile attualmente condotto in locazione da O.R., a recedere dal suddetto contratto". Atti e minacce consistiti nell'invio alla F.G. un msg avente il seguente contenuto: "o sbatti fuori O.R. da casa o ti facciamo fuori...scegli tu hai 15 gg. di tempo". Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà, posto che il F.G., se pur terrorizzato, si recava in questura a denunciare il fatto...; del delitto di cui agli artt. 624 bis c.p. "perché si impossessava, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, di un busto ritraente il marito defunto di O.R. e da costei custodito all'interno del garage...".».

38 Cass., sez. I, 27 novembre 2008, n. 46231, B.; Cass., 26 novembre 1998, n. 13555.

39 Cass., 26 novembre 1998, n. 13555; Cass., sez. V, 27 settembre 2007, n. 40748; Cass., sez. I, 13 marzo 2008, n. 17308, CED Cass. pen. 2008; Cass., sez. I, 3 luglio 2008, n. 29971.

40 Uff. Indagini preliminari Reggio Emilia, 12 marzo 2009: «Molestie consistite: per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. nell'invio alla p.o. ed ai suoi conoscenti (...) ossessive lettere anche in forma anonima e messaggi di contenuto altamente offensivo (definendo la O.R. quale puttana, troia, sieropositiva e cocainomane); in un'occasione annunciando sulla stampa il proprio matrimonio, sostenendo di avere trovato pace dopo anni di inferno con una donna con il cuore dentro il portafoglio - alludendo alla R.Ub.; nel minacciare costantemente di morte, sia per lettera che di persona, la p.o. ed il figlio N. di 11 anni; nel sottrarre dal garage un busto ritraente il marito defunto della Ruben; nel recapitarle una lettera asseritamente proveniente dall'AUSL e poi risultata falsa, con la quale le si comunicava che le era stata diagnosticata una grave malattia e nell'inviarle delle buste gialle

41 Tribunale di Catania, Sez. Giudice per le Indagini preliminari, ordinanza applicativa di misura cautelare, 9 novembre 2009, n. 791/09, inedita

42 Cass. 30 agosto 2010, n. 32404.

43 Cass., sez. VI, 16 luglio 2010, n. 32404; Trib. Termini Imerese, 09 febbraio 2011: «Integrano l'elemento materiale del delitto di atti persecutori le condotte riconducibili alle categorie del c.d. *stalking vigilante* (controllo sulla vita quotidiana della vittima), del c.d. *stalking comunicativo* (consistente in contatti per via epistolare o telefonica, Sms, scritte su muri ed altri messaggi in luoghi frequentati dalla persona offesa) e del c.d. *cyberstalking*, costituito dall'uso di tutte quelle tecniche di intrusione molesta nella vita della vittima rese possibili dalle moderne tecnologie informatiche e, segnatamente, dai *social network* (nella specie, il giudice per le indagini preliminari ha osservato che le reiterate condotte di appostamento, le continue telefonate e le minacce realizzate dai due stalkers avevano stravolto la vita di due ragazze sedicenni, aggredite da persecuzioni infamanti in ogni loro contesto sociale - famiglia, scuola, amici - cagionandone così un grave stato di ansia e preoccupazione).

3.1. L'interpretazione della fattispecie come reato causale nella prassi giurisprudenziale: frizioni con il principio di tassatività

La giurisprudenza pressoché uniforme⁴⁴ (Pezzella, 2011; Agnino, 2011a) e la dottrina prevalente interpretano la fattispecie in esame come reato di evento, valorizzando l'utilizzo di verbi pregnanti propri della causalità, come *cagionare* o *costringere* (Macrì, 2009c; Valsecchi, 2009; Bartolini, 2009; Agnino, 2011a; Leoncini & Meini, 2011; Beltrani, 2011; Nisco, 2012); si ritiene che il carattere *perdurante* dello stato di ansia e di paura si attagli maggiormente ad un *evento* (psicologico), in quanto si potrà parlare di perduranza solo rispetto ad uno stato di ansia e di paura che abbia una durata nel tempo e che, quindi, si sia già verificato (Bricchetti & Pistorelli, 2009; Verzura, 2009). Nel Dossier del Servizio Studi n. 124/09 al d.d.l. AC 2232 e n. 114 al d.d.l. n. 1505 si richiede la verifica dell'evento. La Commissione Giustizia della Camera dei deputati aveva espressamente proposto di riformulare la norma in termini di pericolo concreto per evitare i difficoltosi accertamenti processuali sullo stato patologico, ma l'Aula ha riportato il delitto alla struttura originaria per evitare il rischio di punire fatti sostanzialmente inoffensivi (Bricchetti & Pistorelli, 2009; Macrì, 2009c). Nel suo parere sul decreto il CSM lo interpreta come reato di danno e di evento. La stessa severità del trattamento sanzionatorio previsto (reclusione da sei mesi a quattro anni) è considerata più compatibile con una fattispecie incriminatrice di effettiva lesione, piuttosto che di esposizione a pericolo del bene protetto (Purcell, Pathé, Mullen & Mckenzie, 2003; Fiandaca & Musco, 2008; Macilotti, 2008; Pittaro, 2009; Losappio, 2011).

Emerge immediatamente, però, la difficoltà di utilizzare i parametri indicati nel nuovo art. 612 *bis*, soprattutto il grave stato di ansia e di paura e il fondato timore, per stabilire la soglia dei comportamenti punibili, poiché si tratta di

eventi psicologici di difficile accertamento e di carattere prettamente soggettivo, in quanto la reazione può essere assolutamente diversa in differenti vittime (di fronte ad un medesimo evento traumatico sono infatti possibili reazioni del tutto differenziate e coerenti con la personalità di base del danneggiato) (Rocca, Zacheo & Bandini, 2010); la tipologia e la frequenza dei comportamenti (la soglia della tipicità) che possono far scattare la reazione in questione è assolutamente soggettiva, in base alla personalità, alle esperienze e al contesto culturale di riferimento⁴⁵ (Purcell, Pathé, Mullen & Mckenzie, 2003; Jagessar & Sheridan, 2004; Macilotti, 2008; Cadoppi, 2009; Anceschi, 2009; Cesari, 2009; Leoncini & Meini, 2011). La paura, l'ansia, lo stress o sentimenti simili non possono rappresentare elementi costitutivi di una fattispecie penale: «non sono standardizzabili e non possono rappresentare attendibili parametri per l'accertamento di un comportamento punibile» (Meyer, 2003; Agnino, 2011a).

Si può ricordare la dichiarazione di incostituzionalità per violazione del principio di tassatività della fattispecie di plagio, art. 603, cod. pen. («Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione»), proprio perché si concentrava il disvalore della condotta su un evento psicologico di difficile verifica empirica e, quindi, difficile da provare in giudizio; mancava un fondamento empirico criminologico accertabile con «*criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili*»⁴⁶ (Pulitano, 2008). La Corte costituzionale dichiarò tale fattispecie costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 25 Cost. a motivo della «imprecisione» e «indeterminatezza della norma» e per «l'impossibilità di attribuire ad essa un contenuto oggettivo, coerente e razionale», da cui «l'assoluta arbitrarietà della sua concreta applicazione», che la rendeva «una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano e mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l'intensità» (Cavana, 2008; Sotis, 2008).

Gli autori che propongono di interpretare il grave stato

44 Cass., 22 settembre 2011, n. 42953; Cass., sez. V, 19 maggio 2011, n. 29872; Cass., Sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895; Cass., sez. V, 1 dicembre 2010, n. 8832, R.R.; Cass., sez. V, 22 giugno 2010, n. 34014, in cui si precisa che è sufficiente che ricorra uno dei tre eventi; Cass., sez. V, 5 febbraio 2010, n. 17698, *CE.D. Cass.* n. 247225; Corte App. Milano, 13 gennaio 2012: «essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità, situazione soggettiva di cui, comunque, deve essere fornita prova certa, non essendo a tal fine sufficienti le sole dichiarazioni della persona offesa»; Trib. Bari sez. II, 5 aprile 2012.; Trib. Ravenna, 3 agosto 2011; Trib. Bari sez. II, 31 gennaio 2011; Trib. Di Napoli, 12 novembre 2010, N. 14877; Tribunale Bari, sez. riesame, 6 aprile 2009; Uff. Indagini preliminari Reggio Emilia, 12 marzo 2009. Ambigua Cass. pen. Sez. V, 22 giugno 2010, n. 34015, che richiede che la condotta «sia tale da»: «Il delitto di atti persecutori è integrato quando il comportamento minaccioso o molesto di taluno, realizzato con condotte reiterate, *sia tale* da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, in alternativa, da ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità, ovvero, infine, tale da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita (nella specie, la corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata risultando manchevole l'analisi del giudice di primo grado relativamente all'attitudine dei comportamenti minacciosi e molesti ad ingenerare uno degli eventi alternativamente descritti dall'art. 612-bis c.p.)».

45 Cadoppi (2009) ritiene che «il legislatore avrebbe fatto meglio a richiedere semplicemente l'idoneità degli atti persecutori a provocare tali ripercussioni di tipo psicologico. In questo modo, il giudizio di disvalore sarebbe stato incentrato sulla idoneità della condotta (dato maggiormente oggettivo) e non sull'effetto della condotta stessa sulla psiche della vittima (dato maggiormente soggettivo)... La causazione di questo evento potrebbe verificarsi anche in casi di scarso disvalore, se la vittima è di particolare fragilità psicologica. Ciò potrebbe estendere la tipicità della fattispecie al di là delle stesse intenzioni del legislatore. Peraltro, da un lato la norma andrà comunque interpretata già sul piano oggettivo secondo canoni di «buon senso»; e comunque non di rado in simili ipotesi difetterà il dolo, visto che il molestatore in tali casi spesso non prevederà né vorrà la causazione dell'evento.» Anceschi (2009) sottolinea che «la formulazione della norma sarebbe ampiamente criticabile in quanto non consentirebbe un'esausta valutazione e qualificazione dell'evento consumativo del reato».

46 Corte Costituzionale sentenza n. 96 del 1981. D. Pulitano, *Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità di norme penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 2008, 1004.

di ansia e di paura come evento, non concordano sulle modalità di accertamento di tale evento: parte della dottrina e alcune sentenze di merito propongono di interpretare il perdurante e grave stato di ansia o di paura come «forme patologiche caratterizzate dallo stress, le quali, trovano riscontro nella letteratura medica», dunque soggette ad accertamento e “misurazione” oggettivi⁴⁷ (Bricchetti & Pistorelli, 2009; Pistorelli, 2009; D’Auria, 2009; Minnella, 2011; Rocca, Zacheo & Bandini, 2010; Peccioli, 2010a; Agnino, 2011b; Nisco, 2012). Altra parte della dottrina critica questa posizione perché ritiene che «al di là, infatti, delle prevedibili difficoltà sul piano medico-psichiatrico di qualificazione dello stato di ansia o di paura come vera e propria patologia, appare assai improbabile che un giudice possa decidere di disporre una complicata perizia medica sulla vittima, ben potendo valutare da sé se la vittima versi (o versasse all’epoca dei fatti) in stato di ansia o di paura, o comunque se la condotta dell’agente abbia cagionato uno degli altri due eventi descritti dalla fattispecie» (Valsecchi, 2009; Lollo, 2010). La Suprema Corte conferma questo secondo orientamento precisando che “Il perdurante e grave stato di turbamento emotivo, che segue ad episodi di natura intimidatoria (nella specie, danneggiamenti e successivo incendio dell’auto della vittima), è idoneo a essere inquadrato nell’evento di cui all’art. 612 *bis* c.p., la cui sussistenza non dipende dall’accertamento di uno stato patologico, rilevante solo nell’ipotesi di contestazione di concorso formale dell’ulteriore delitto di lesioni”⁴⁸; “non si richiede l’accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori, abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”⁴⁹; nella stessa direzione la giurisprudenza di merito: «il concetto di perdurante e grave stato di ansia o di paura non fa riferimento ad uno stato patologico, addirittura clinicamente accertato, bensì a conseguenze sullo stato d’animo della

persona offesa «quale il sentimento di esasperazione e di profonda prostrazione concretamente accertabili e non transitorie, in quanto rappresentano la conseguenza di una vessazione continuata che abbia sostanzialmente comportato un mutamento nella condizione di normale stabilità psicologica del soggetto»⁵⁰. Altre volte si parla di «disagio psichico»⁵¹ o addirittura di «non irragionevole paura»⁵².

In ogni caso il giudice non solo deve accertare l’evento in questione ma anche il *nesso causale* tra la condotta e l’evento per stabilire se è possibile imputare ai fini di un giudizio di responsabilità penale lo stato di ansia e di paura agli atti persecutori (Rocca, Zacheo & Bandini, 2010); la giurisprudenza di merito richiede una prova certa⁵³.

Anche la definizione del grave stato di ansia o di paura come *perdurante* comporterà dei problemi nel determinare quale sarà il lasso temporale necessario per definire lo stato *perdurante*. La dottrina psichiatrica ritiene che «un evento traumatizzante, con meccanismo reattivo, possa autonomizzarsi e strutturarsi come danno persistente nei casi in cui l’elaborazione della vicenda non ha seguito gli usuali percorsi fisiologici, con mancato approdo, dopo un eventuale alternarsi di fasi diverse e floride, ad una nuova situazione di equilibrio. In questi casi è possibile documentare una alterazione *permanente* legata ad un preciso quadro clinico, in genere di natura depressiva e/o ansiosa più o meno grave» (Benedetto, Zampi, Ricci Messori & Cingolani, 2008). Si ritorna, quindi, alla necessità di una perizia medica. Se addirittura, inoltre, come sembra emergere dall’opinione dottrina citata, *perdurante* coincide con *permanente*, gli studi psicologici in materia ritengono che «per poter affermare la permanenza della alterazione dell’omeostasi psichica dovuta allo stalking è necessario che siano trascorsi almeno due anni dal trauma» (Luberto, 2003; Benedetto, Zampi, Ricci Messori & Cingolani, 2008); o comunque si sottolinea che «per i disturbi post-traumatici rispetto ad altri approcci psicoterapetici..., l’eventuale miglioramento dovrebbe essere valutato... a medio-lungo termine» (Barbieri & Luzzago, 2007). La nostra giustizia è molto lenta, ma si può far dipendere la tutela da una simile valutazione? Probabilmente, allora, ai fini dell’applicazione della fattispecie con il termine *perdurante* si richiede qualcosa di meno di *permanente*, la cui quantificazione rimane, però, incerta, rappresentando un ulteriore elemento di scarsa tassatività della fattispecie.

La richiesta del carattere *grave*, insieme a *perdurante*, dovrebbe servire ad escludere dal mirino incriminatore del-

47 Rocca, Zacheo e Bandini (2010) evidenziano che “Molte volte, infatti, lo psichiatra forense, nella valutazione della vittima di *stalking*, riesce ad escludere la presenza di conseguenze psicopatologiche vere e proprie, ma evidenzia e descrive importanti modificazioni ed alterazioni della sfera emotiva, affettiva e relazionale, che rappresentano comunque un danno ed una limitazione delle possibilità della persona di realizzarsi autonomamente e di vivere positivamente la propria vita”. In giurisprudenza Trib. Catanzaro, 21 ottobre 2009, in www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/13843; Trib. Milano, 31 marzo 2009, n. 595, in www.dottorinaediritto.it, del 14/5/.

48 Cass., sez. V, 1 dicembre 2010, n. 8832; Cass. 30 agosto 2010, n. 32404; Cass., sez. V, 12 gennaio 2010, n. 11945, *CE.D. Cass.*, n. 246545 parla di «destabilizzante turbamento psicologico di una minore determinato da reiterate condotte dell’indagato».

49 Cass., 22 settembre 2011, n. 42953; Cass., sez. V, 1 dicembre 2010, n. 8832, R.R.; Cass. pen. sez. V, 10 gennaio 2011, n. 16864, cfr. Trib. Ravenna, 3 agosto 2011, in cui si precisa che “benché non si richieda l’accertamento di uno stato patologico, bensì un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio della vittima, va tuttavia esclusa la sussistenza del reato nel caso di semplice aggravamento di uno stato di ansia già preesistente, non cagionato, quindi, nemmeno in parte, dalle condotte dell’agente”; Trib. Bari, sez. II, 5 aprile 2012, Da. Gi.; App. Milano, 14 dicembre 2011.

50 Trib. Milano, 17 aprile 2009, in *Corr. merito*, 2009, 650; Trib. riesame Milano, 5 settembre 2009, *ivi*, 1109.

51 Trib. riesame Bari, 6 aprile 2009.

52 Trib. Palermo, 29 settembre 2009. Anche ai fini dell’ammonimento T.A.R. Lazio Roma, sez. I ter, 11 febbraio 2011, n. 541, M. c. Ministero dell’Interno e altri, “pur se non richiede il raggiungimento della prova del reato suddetto, in ogni caso, presuppone che il requisito della reiterazione degli atti di molestia o di minaccia presenti un grado di invasività tale nella vita della vittima da determinare uno stravolgimento psichico e della stessa organizzazione della quotidianità”.

53 App. Milano, 13 gennaio 2012; App. Milano, 14 dicembre 2011: “non è tuttavia sufficiente, ai fini dell’accertamento di tale evento, in assenza di riscontri esterni, l’esclusiva dichiarazione in tal senso della persona offesa”.

l'art. 612 *bis* c.p. le condotte che determinano nella vittima uno stato di disagio psichico di portata circoscritta o di breve durata. Si tratta, però, di un elemento *quantitativo indeterminato*, la cui interpretazione è rimessa alla discrezionalità dei giudici in contrasto con il principio di tassatività, tranne che si affidi ad una perizia medica la valutazione dello stato di ansia e di paura e, quindi, anche del suo carattere grave. Se non si accede a tale interpretazione, si deve evidenziare che la gravità dell'evento psicologico in questione è connessa alla sensibilità della vittima e, quindi, assume un carattere assolutamente soggettivo (Peccioli, 2010a,b); anche dal verificarsi di tale qualità dell'elemento psicologico dipende, però, la consumazione del crimine in esame e la sua punibilità. Una soluzione equilibrata può essere raggiunta sfruttando l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte⁵⁴ per valutare la gravità del turbamento derivante dalla grave minaccia ex art. 612 c.p., c. 2; la Corte utilizza un parametro di interpretazione misto che tiene conto sia di elementi oggettivi come la gravità del male minacciato e le circostanze in cui si inserisce la minaccia, sia delle condizioni particolari del soggetto attivo e, soprattutto, della vittima.

Nell'interpretazione della fattispecie in esame come "causale" emerge, ancora, la difficoltà di accertare il *fondato timore* come evento psicologico, perché si tratta di qualcosa di ancora più sfuggente del grave stato di ansia e di paura che può essere oggetto di una diagnosi medica o psicologica; in una prospettiva causale, di accertamento *ex post*, non si capisce, del resto, la richiesta del carattere *fondato* dell'evento: se si vuole tutelare la vittima, dovrebbe essere sufficiente che la condotta abbia provocato l'evento timore in capo alla stessa, indipendentemente dal carattere fondato. Il legislatore richiede l'accertamento dell'evento psicologico in capo alla vittima, il timore, ma garantisce la tutela penale solo se il timore è *fondato*, carattere che comporta necessariamente una valutazione non in chiave soggettiva; la valutazione del timore in termini oggettivi finisce, infatti, per tradursi necessariamente in una valutazione della condotta, più che dell'evento psicologico in sé (il timore), una «valutazione sull'idoneità *ex ante* della condotta a suscitare timore in una persona normale» (Bricchetti & Pistorelli, 2009; Agnino, 2011b). Emerge, in conclusione, la difficoltà di accertare il fondato timore come vero e proprio evento, collegato da un nesso di causalità alla condotta: l'evento dovrebbe essere una modificazione della realtà fenomenica autonoma e staccata rispetto alla condotta che quella modificazione della realtà ha prodotto. In tale direzione il Tribunale di Bologna, pur con qualche ambiguità, sembra ricondurre la fattispecie al modello del reato di pericolo concreto, con evento – pericolo, laddove precisa che la "fondatezza" del timore va valutata secondo un giudizio *ex post* – trattandosi di evento del reato –, ma da condurre alla stregua dell' "uomo medio" e nelle stesse condizioni in cui si trovava la vittima al momento del fatto – trattandosi di un evento di pericolo –, al fine di evitare valutazioni condizionate in eccesso dalla

particolare sensibilità della persona offesa⁵⁵ (Gallo, 1969; Marinucci & Dolcini, 1981; Angioni, 1981; Grasso, 1986; Fiandaca & Musco, 2008; Nisco, 2012). In maniera più netta il Tribunale di Napoli sottolinea che le formule testuali utilizzate dal legislatore sembrano «evocare una valutazione di idoneità *ex ante* della condotta»⁵⁶. Tale interpretazione sembra confermata dalle prime decisioni in materia in cui si ritiene sussistente il fondato timore in base alla mera valutazione della gravità della condotta, delle minacce e delle molestie tali da ingenerare un fondato timore, senza un autonomo accertamento di tale elemento⁵⁷. Le prime pronunce dei giudici per le indagini preliminari ai fini dell'applicazione delle misure cautelari non pervengono ad un reale accertamento dell'evento in questione (né dello stato di ansia e di paura), ma lo deducono quasi presuntivamente in considerazione della pregnanza della condotta⁵⁸; il problema si porrà probabilmente in sede di dibattimento.

55 Trib. Bologna, 5 maggio (15 maggio) 2009. Si tratterebbe di una sorta di prognosi postuma per realizzare la quale il giudice deve riportarsi *ex ante*, al momento della condotta, ed assumere a base del giudizio le circostanze generalmente riconoscibili più quelle eventualmente note all'autore, nonché, come sostenuto da un autorevole orientamento dottrinario, trattandosi di pericolo evento il giudice dovrebbe tenere conto delle circostanze anche successive alla condotta o comunque conosciute dopo, presenti a quel punto (per questo giudizio *ex post*).

56 Trib. Napoli, sez. IV, 30 giugno 2009, in *Resp. civ. e prev.* 2009, 11, 2319, con nota di M. Macri.

57 Cfr. il caso giudicato dal Tribunale Lucera, 10 luglio 2009, in cui la condotta si è realizzata con reiterate minacce di morte dirette e indirette («doveva pagare i marocchini e mi doveva fare sgozzare. Poi ha detto anche a mia figlia che se io non tornavo, lui andava a Milano e diceva: "Tanto deve uscire lei, io mi metto ad un angolo, quando lei esce io uccido a lei e mi uccido pure io"») da parte del marito separato di fatto, oltre che con molestie consistenti nei «continui passaggi con la bicicletta nei pressi dell'abitazione della figlia, ove era andata a vivere», «ma non può dimenticarsi che altrettanto molestie sono state, da ultimo, vale a dire il giorno dell'arresto, le continue telefonate effettuate verso la moglie, che aveva risposto ad una sola di esse, allorquando aveva ricevuto le frasi minacciose che si sono in precedenza ricordate»; tale condotta ha provocato nella vittima, che durante la sua vita matrimoniale aveva sempre subito minacce e anche percosse, un fondato timore per la propria incolumità e «appaiono direttamente finalizzate ad accrescere lo stato di ansia e di timore in capo alla persona offesa», determinando anche uno stato di ipertensione. Il giudice si limita a desumere dalle caratteristiche della condotta che essa ha provocato un fondato timore, salvo, poi, a dare rilievo a delle valutazioni soggettive, fondate sulle dichiarazioni della vittima («Ed è significativo quanto dichiarato dalla D. M. M. D. a specifica domanda del P.M., tesa a conoscere se lei avesse timore per la sua incolumità fisica, a seguito degli episodi accaduti. La persona offesa ha infatti risposto "temo perché una donna, quando subisce delle violenze durante tutta la vita, muore dentro quando uno subisce queste cose, cioè l'esterno non conta, è l'interno che uno sta male, io sono una donna che ho sempre lavorato e non ho mai sbagliato nella vita, per questo mi doveva apprezzare com'ero io, sono andata persino a tagliare le unghie ai piedi delle persone, a pulire le scale"») nell'apprezzare la sussistenza dell'evento psicologico in questione.

58 Cfr. Tribunale Catania, Sez. Giudice per le Indagini preliminari, ordinanza applicativa di misura cautelare, 19 giugno 2009, n.

54 Cass., sez. III, 6 giugno 2007, n. 34898, R.; Cass., sez. I, 5 aprile 1990.

In un caso di applicazione della misura cautelare in carcere da parte del Tribunale di Milano, il Gip, addirittura, aveva convalidato l'arresto sul presupposto che «i Carabinieri sono intervenuti dopo aver riscontrato per telefono l'evidente stato di ansia e di paura della donna idoneo ad integrare l'evento del reato contestato»⁵⁹; la dottrina non comprende come possa l'operatore delle Forze dell'ordine accertare la sussistenza dell'evento tipizzato dalla norma attraverso una conversazione telefonica (Cesari, 2009).

Non solo nella fattispecie in esame il fondato timore comporta una valutazione della pericolosità della condotta piuttosto che delle sue conseguenze, ma, in ogni caso, rappresenta un evento così vago da consentire alla giurisprudenza di ritenerlo sussistente in base alla sua mera discrezionalità; si affida così alla giurisprudenza il compito

482/09, inedita, in cui si afferma «alla luce delle indagini eseguite, è qualificatamente probabile che ...abbia posto in essere in danno del suo ex fidanzato, quale rappresaglia dopo la cessazione della relazione sentimentale, atti persecutori mediante i quali ha arrecato a lui, ai suoi familiari ed alla sua nuova compagna, un significativo disagio psicologico (tempestando di telefonate lui, i suoi congiunti e la nuova compagna, inventando di essere incinta e di essere stata costretta ad abortire e creando a tal uopo certificazioni mediche false, disattivando la sua utenza cellulare, inviando ripetutamente presso la sua abitazione – ove risiede anche la sua anziana madre cardiopatica – ambulanze del 118, facendogli telefonare da terze persone)»: si asserisce che la condotta abbia provocato un significativo disagio psicologico per provare il quale, però, ci si limita a descrivere la condotta. Cfr. Tribunale Catania, Sez. Giudice per le Indagini preliminari, ordinanza applicativa di misura cautelare, 9 – 11 – '09, n. 791/09, inedita in cui ci si limita ad osservare in relazione all'evento, dopo un'ampia descrizione della condotta, «ritenuto che le condotte dell'indagato hanno certamente prodotto nella moglie e nella figlia minore un senso di paura e di ansia»; Tribunale di Catania, Sez. Giudice per le Indagini preliminari, ordinanza applicativa di misura cautelare, 6 luglio 2009, n. 521/09, inedita, in cui dopo aver affermato «si tratta, quindi, di comportamenti persecutori, ripetuti nel tempo, che incutono uno stato di soggezione nella vittima, provocandole un disagio fisico o psichico ed un ragionevole senso di timore», si precisa che «nel caso in esame, le condotte di appostamento, le continue telefonate, le minacce ed aggressioni fisiche poste in essere dall'odierno indagato ...non possono non essere lette come "atti persecutori", tali da ingenerare nella vittima uno stato di continua paura per se stessa e i propri cari, costringendola anche a modificare le proprie normali abitudini di vita»: anche in questo caso manca qualunque accertamento o descrizione dell'evento, è solo dedotto dalla pregnanza della condotta. Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Richiesta applicazione di misura cautelare – Art. 299 e segg., 549 c.p.p., 3.06.09., n. 10473/08 R.G., inedita, in cui si osserva «assai brevemente e con specifico riferimento alla fattispecie degli atti persecutori puniti dall'Art. 612 bis c.p., di recentissima introduzione, si evidenzia come dai comportamenti sopra descritti e dalle dichiarazioni riportate ben possa dirsi realizzato quel grave disagio psicologico in capo alla persona offesa, segno obiettivo, al di là delle sensazioni riferite in querela della condizione di grave disagio in cui la stessa versa e rappresentano ad avviso di chi scrive emblematica realizzazione della condotta tipica del reato oggetto di contestazione».

59 Trib. di Milano, 31 marzo 2009, in *Fam. e diritto* 2009, n. 11, 1037.

di stabilire il discrimine tra lecito e illecito, in violazione del principio di tassatività.

Un ulteriore elemento di incertezza e di scarsa tassatività è dato anche dall'allargamento dell'ambito di applicazione della fattispecie all'ipotesi di timore per «persona al medesimo legata da relazione affettiva», anche se l'equivocità dell'espressione è legata alla necessità di ricomprendere tutti i possibili rapporti affettivi, indipendentemente dalla possibilità di catalogarli in definizioni standardizzate (fidanzamento, convivenza,...).

In relazione all'ultima ipotesi (cambiamento delle abitudini di vita), l'accertamento dello stato di costrizione come evento comporta l'accertamento del concreto cambiamento delle abitudini di vita, che, in base all'esame criminologico del fenomeno, dovrebbe realizzarsi qualora la vittima si senta talmente condizionata da non uscire più, da cambiare lavoro, da cambiare numero di telefono, da evitare in certi posti. In relazione a tale ipotesi, in particolare se interpretata come fattispecie causale, dovrebbe, innanzitutto, essere accertato lo stato di *costrizione* della vittima conseguente alla condotta (*in modo da costringere*).

Probabilmente, l'accertamento dell'evento «cambiamento abitudini di vita» può essere meglio fondato su degli elementi oggettivi rispetto al grave stato di ansia e di paura e al fondato timore, ma porrà dei problemi interpretativi nello stabilire la soglia della tipicità, nel determinare quali modifiche siano tali da corrispondere ad un vero e proprio «cambiamento di abitudini» (Fiandaca & Musco, 2008; Macrì, 2009a; Peccioli, 2010a), con il rischio anche in questo caso di una criticabile soggettivizzazione dell'illiceità penale degli atti persecutori (Macrì, 2009a; Venafro, 2009; Leoncini & Meini, 2011; Nisco, 2012). In tale direzione nella seduta dell'11 dicembre 2008, la I Commissione Giustizia, nell'ambito di una serie di osservazioni con riferimento «ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché del principio secondo cui la finalità della pena è rieducativa, e dunque la necessità che vi sia proporzionalità da un lato tra la pena e l'offesa, e dall'altro tra le diverse pene previste per fattispecie di reato omogenee, nonché con riferimento al principio costituzionale di tassatività nella definizione del fatto penalmente sanzionato», aveva espresso «l'opportunità di chiarire con più precisione in quali casi l'alterazione delle proprie scelte o abitudini di vita cui la vittima degli atti persecutori viene costretta costituisce, per il grado o per la natura, una limitazione della libertà morale tale da giustificare l'irrogazione della sanzione penale ivi prevista».

Sembra apprezzabile l'orientamento restrittivo della giurisprudenza di merito che ha parlato di «stravolgimento ..della stessa organizzazione della quotidianità», in presenza di condotte che per la loro *costanza, permanenza, imponenza* siano «tali da costituire un vero e proprio impedimento alle sue normali abitudini di vita»⁶⁰.

La dottrina tedesca che affronta lo stesso problema di interpretazione dell'evento *grave cambiamento delle abitudini di vita (dell'organizzazione della vita)* non solo, come esaminato, rileva gli stessi problemi nell'individuare la soglia della tipicità, ma suggerisce di valutare il cambiamento delle abitudini di vita nel suo complesso, tenendo conto di tutti gli

60 Tribunale Roma, sez.V, 4 febbraio 2010, n. 3181.

effetti del reato nella vita della vittima, in una prospettiva di oggettiva interpretazione della norma che tenga conto anche del tipo e della gravità delle molestie (*Täterhandlungen nach Art und Schwere*), evitando di punire delle ipotesi in cui la reazione della vittima è sproporzionata (determinata da un eccesso di ansia) (Mrosk, 2009).

Nella fattispecie in esame, insomma, proprio gli elementi su cui si dovrebbe concentrare il disvalore, l'offesa agli interessi tutelati, sono scarsamente tassativi e verificabili sotto un profilo empirico criminologico, con palese violazione del principio di tassatività e di determinatezza. Ciò, a sua volta, comporterà la palese offesa dello stesso diritto alla difesa ex art. 24 Cost.

In termini di offensività, l'interpretazione della norma in esame come una fattispecie causale comporta, da una parte, il rischio di penalizzare troppo laddove l'evento sia stato provocato da una condotta che non sembri *ex ante* idonea in base a tutte le circostanze esistenti nel caso concreto, ma che viene avvertita come tale solo dalla vittima a causa della sua particolare sensibilità, e, dall'altra parte, di ostacolare la punibilità laddove si richieda l'accertamento dello stato di ansia e di paura in capo alla vittima, difficile da accertare e che può anche non essere sorto, pur in presenza di comportamenti gravi e idonei, solo in virtù del carattere particolarmente forte della stessa vittima, la quale, tuttavia, merita ugualmente di essere tutelata prima che venga offeso il suo equilibrio mentale.

Se si fa dipendere la punibilità dalla verifica dell'evento psicologico, infine, si presta la norma a facili strumentalizzazioni da parte di *ex partner* o, comunque, conoscenti che vogliono danneggiare l'autore per vendetta o altri motivi, accusandolo di stalking e simulando stati di ansia e di paura in presenza di condotte oggettivamente non idonee (il rischio di simulazioni è statisticamente più alto in tale settore, si parla di "*false victimisation syndrome*") (Sheridan & Blauuw, 2004; Newman & Appelbaum, 2007; Mullen, Pathé & Purcell, 2009).

Anche dal punto di vista soggettivo l'interpretazione della fattispecie come reato di evento pone dei problemi in quanto si dovrà accertare la volontà dell'evento; la Suprema Corte richiede la rappresentazione degli "*effetti psicologici concretamente realizzati*"⁶¹ e la giurisprudenza di merito "la rappresentazione dell'evento come conseguenza delle reiterate condotte tenute dal reo"⁶². Tale accertamento della rappresentazione e della volontà dell'evento si potrebbe rivelare particolarmente complessa se si considera che molto spesso l'autore non agisce per cagionare un grave e perdurante stato di ansia e di paura, un fondato timore o un cambiamento delle abitudini di vita. In base agli studi psichiatrici, anzi, «lo *stalker* può essere convinto che i propri atti siano graditi alla vittima, subito o in futuro, e ignora ogni evidenza in senso opposto» (Mullen, Pathé, Purcell & MacKenzie, 2003). Da ultimo la Suprema Corte ha precisato che "In tema di atti persecutori, non è richiesto, perché si configuri il reato, che specifico fine della volizione sia

anche l'evento di danno, essendo sufficiente la possibilità di fondatamente prevederlo come conseguenza del proprio continuativo agire sulla psiche della propria vittima"⁶³. La Corte è piuttosto ambigua, perché se si interpreta la fattispecie come reato di evento, anche se il danno non deve essere il fine perseguito in quanto la norma non richiede il dolo intenzionale, deve essere non solo prevedibile ma anche voluto; non sarebbe ammissibile questa sorta di imputazione a titolo di colpa di cui parla la Corte affermando che è "sufficiente la possibilità di fondatamente prevederlo". Emerge la difficoltà della sentenza che da una parte afferma la sussistenza certa del dolo rispetto alla condotta ("allo stato degli accertamenti, i comportamenti lui ascritti appaiono riconducibili ad una precisa e consapevole volontà minatoria, verbale e materiale, volontà che connota anche la reiterazione dei comportamenti") ma ricorre a questa equivoca formula in relazione al dolo dell'evento.

La fattispecie in esame, in ogni caso, non dovrebbe richiedere un dolo unitario, equivalente ad un disegno complessivo anticipatamente programmato, ma la rappresentazione e la volontà di volta in volta rapportata alle singole condotte. Autorevole dottrina ha evidenziato, in relazione alla fattispecie di maltrattamenti in famiglia, che l'interpretazione che richiede il dolo unitario in relazione a fattispecie abituali «*potrebbe portare.. ad un notevole restringimento dell'ambito di operatività della norma, mentre l'esperienza ci avverte che questo reato è più frequente di quanto si possa in un primo momento pensare e ci presenta fatti gravi e sconcertanti sicuramente riconducibili nel quadro dei maltrattamenti in famiglia*» (Coppi, 1975; Leoncini & Meini, 2011). Tali considerazioni sembrano assolutamente valide anche in relazione al reato abituale di atti persecutori contemplato dall'art. 612 *bis*.

In conclusione «la descrizione generica più dell'effetto perseguito, delineato in termini psicologici, che delle condotte tipizzate» (Cavana, 2008; Mainwald, 2010) nella fattispecie in esame non sembra tradursi in un'effettiva garanzia del rispetto del principio di offensività e rende la fattispecie scarsamente conforme al principio di tassatività.

3.2. La reiterazione delle condotte e la soglia della tipicità

Il problema che pone una fattispecie abituale è determinato dalla difficoltà di stabilire la soglia della tipicità in termini di offensività e meritevolezza di pena, per consentire il rispetto del principio di tassatività. A tal proposito si deve, comunque, considerare che, come stabilito per la fattispecie di maltrattamenti in famiglia – reato abituale – ex art. 572 c.p., la fattispecie si perfeziona nel momento in cui si compie quell'atto «che, sorretto dal dolo ed unendosi ad altri analoghi già precedentemente compiuti», realizza l'offesa al bene giuridico tutelato; la consumazione dopo questo momento potrà protrarsi fintantoché il soggetto attivo continuerà a porre in essere atti lesivi del bene giuridico tutelato.

Il problema potrebbe apparentemente assumere un minore rilievo se si interpreta la fattispecie come reato di evento per la cui consumazione si dovrà, comunque, verificare l'evento descritto, quale conseguenza delle condotte

61 Cass., sez.V, 12 gennaio 2010, n. 11945, *CE.D. Cass.*, n. 24-6545.

62 Tribunale Reggio Calabria, 30 giugno 2011, in www.dejure.giuffrè.it.

63 Cass., sez.V, 23 gennaio 2012, n. 8641, F.S.

reiterate; se si interpreta la fattispecie come reato di pericolo concreto, inteso come qualità della condotta (idoneità a cagionare ..) (Gallo, 1969; Fiandaca, 1977; Angioni, 1981; Grasso, 1986; Romano, 2005), si porrà in maniera più stringente il problema interpretativo in questione.

Nella prima ipotesi, per quanto possa sembrare discutibile, laddove si realizzi l'evento, si potrebbe ritenere integrato il requisito della reiterazione anche in presenza di due sole condotte moleste (pur sempre di reiterazione si tratta). *Contro* una simile interpretazione, però, indipendentemente dal fatto che si interpreti la norma come fattispecie causale o di pericolo, si deve ricordare che quando, nel descrivere la condotta incriminata, il legislatore ricorre ad «*un termine che esprime un significato di durata, di protrazione, di reiterazione nel tempo, il legislatore indica puntualmente una caratteristica strutturale della condotta e dichiara penalmente rilevante soltanto quella condotta dotata di tale struttura perché la giudica la sola pignona di contenuto offensivo per il bene o comunque perché ritiene meritevole di sanzione soltanto l'incidenza negativa sul bene protetto proveniente da quel tipo di condotta plurima*» (sul piano causale anche un singolo atto può incidere profondamente sul bene protetto, ma non sarà ancora l'offesa penalmente rilevante perché il legislatore vuole che l'incidenza sia ripetuta attraverso la reiterazione degli atti)⁶⁴; si sottolinea, poi, che «*proprio in funzione della reiterazione, entra in gioco e viene offeso un bene protetto diverso da quello eventualmente offeso dai singoli atti autonomamente considerati*» (Coppi, 1975). Lo “stalking”, allora, merita un'autonoma considerazione penalistica, da una parte, perché può essere realizzato attraverso condotte in sé lecite, che assumono capacità offensiva dei beni tutelati per la loro reiterazione, caparbietà e insistenza, dall'altra, perché anche quando è realizzato con condotte in sé illecite, come minacce, molestie, ingiurie, danneggiamenti, percosse, queste condotte assumono un particolare e diverso disvalore in virtù del loro carattere reiterato e continuato finendo per non offendere più i singoli beni (incolumità fisica, tranquillità personale, onore, patrimonio, ..), ma in maniera più invasiva la libertà personale e la salute psico-fisica della vittima.

64 In relazione alla fattispecie di maltrattamenti Tribunale La Spezia, 28 settembre 2009, n. 828: «Orbene, la pacifica giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass.VI¹, n. 37019/2003) afferma che “nel reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen. l'oggetto giuridico non è costituito solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile” (in motivazione, la Corte ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona)».

La reiterazione *ostinata* rappresenta il fattore empirico criminologico che è stato assunto dal legislatore ad elemento su cui si fonda, che attribuisce, il diverso e maggiore disvalore dello stalking a condotte che altrimenti potrebbero, al limite, integrare le meno gravi fattispecie di minaccia e di molestie (Aramini, 2002; Gullotta & Pezzati, 2002; Ege, 2003; Di Sabatino, 2007; Fantetti, 2008; Benedetto, Zampi, Ricci Messori & Cingolani, 2008; Zanasi, 2008; Lo Monte, 2009; Voß, Hoffmann & Wondrak, 2006; Szego, 2007; Peccioli, 2009a).

Dagli studi psico-criminologici emerge, inoltre, un dato interessante ai fini della corretta interpretazione della *reiterazione* nella fattispecie in esame: essa implica non solo la ripetitività di condotte moleste, ma anche la *durata* nel tempo di tali ripetizioni; la più grave idoneità offensiva dello stalking rispetto ai beni tutelati deriva, cioè, dal fatto che le condotte minacciose o moleste (anche se non in sé, ma proprio per la loro reiterazione) *si ripetano per un tempo apprezzabile, al punto da far sentire la vittima perseguitata*. Tanto è vero, che dagli studi psicologici, emerge che la gravità degli effetti nocivi dello *stalking* in capo alla vittima è direttamente proporzionale alla durata dello *stalking* (Ege, 2003). L'art. 612 *bis* presuppone, del resto, una forma prolungata di *stalking* anche laddove richiede uno stato di ansia e di paura non solo grave, ma *perdurante*. In tale direzione la giurisprudenza ha stabilito che «Affinché venga integrato il requisito dell'abitudine proprio del reato di atti persecutori occorre che la minaccia o la molestia non sia isolata ma avvenga con condotte reiterate nel tempo; ne consegue che condotte persecutorie limitate a pochi giorni non sono idonee ad integrare il reato di cui all'art. 612 *bis* c.p.»⁶⁵. «Il verificarsi di alcuni episodi isolati esclude la punibilità per il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., in quanto il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale, sicché la pluralità di atti è elemento costitutivo della fattispecie»⁶⁶; «non sono sufficienti a configurare la fattispecie solo due episodi di aggressione poiché “il requisito della reiterazione degli atti di molestia o minaccia deve essere ricostruito alla luce degli eventi tipici che la norma richiede in relazione ai quali gli atti di aggressione devono presentare “un grado di invasività tale nella vita della vittima da determinarne uno stravolgimento psichico e della stessa organizzazione della quotidianità, compatibile solo con condotte caratterizzate da costanza, permanenza, imponenza...”»⁶⁷.

In tale direzione si osserva correttamente che “il fatto che le condotte reiterate debbano determinare in connessione causale una delle tre conseguenze descritte dalla norma determina, inoltre, la necessità che la reiterazione

65 Uff. Indagini preliminari Reggio Emilia, 12 marzo 2009. Cfr. Cass., sez. V, 22 giugno 2010, n. 34015 che critica correttamente il Tribunale per motivazione «manifestamente illogica o quantomeno del tutto carente di spiegazione razionale l'affermazione che si sia trattato anche di comportamenti contenuti nel numero e nella qualità, non “assillanti” e “non invasivi della vita altrui».

66 App. Torino Sez. I, 27 ottobre 2011, Massima redazionale, 2012.

67 Tribunale Roma, sez. V, 4 febbraio 2010, n. 3181, in *Ius ac bonum* 2010.

delle condotte sia apprezzabile in un tomo di tempo sufficiente al prodursi del risultato previsto, pur non essendo tale spazio temporale individuabile *a priori*” (Agnino, 2011b).

La Suprema Corte, però, che aveva negato che il duplice tentativo di contatto telefonico potesse integrare la fattispecie di molestie⁶⁸ (Irti, 2005; Macri, 2009b; Agnino, 2011a), si accontenta ai fini dell’art. 612 *bis* di «due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice»⁶⁹ (Lollo, 2010; Mannella, 2011; Fava, 2012) oppure il Tribunale di Milano ha ritenuto integrata la fattispecie di stalking in presenza di un singolo episodio di minaccia unito alla presenza dell’indagato presso il luogo di lavoro della moglie “almeno tre volte in uno stesso giorno”⁷⁰.

Tale orientamento finisce per ampliare a dismisura l’ambito di applicazione della fattispecie in esame in violazione del principio di offensività e di tassatività, svuotando di contenuto la capacità selettiva del *requisito dell’abitudine* richiesto dal legislatore attraverso l’indicazione del carattere reiterato delle condotte; «la specificità della nuova incriminazione e soprattutto l’entità della sanzione da essa contemplata, richiede che l’elemento oggettivo del reato si concreti in una condotta di particolare carica offensiva anche sotto il profilo quantitativo, requisito che, ..., non pare ravvisarsi nella condotta di chi, dopo aver minacciato una persona (reato oggetto di incriminazione autonoma) staziona per un giorno presso il luogo di lavoro della stessa. Neppure, siffatte condotte paiono - di per sé - idonee a generare anche solo uno degli eventi» (Cesari, 2009). Si osserva correttamente che se si aderisse integralmente a questa interpretazione, poi, per il futuro potrebbe divenire arduo distinguere in concreto il delitto di «atti persecutori» da altri delitti affini commessi in concorso materiale tra loro, come ad esempio la minaccia aggravata, ai sensi dell’art. 339 c.p., laddove “potrebbero cagionare gli eventi tipizzati dall’art. 612-bis” o laddove ad una “duplice molestia, o minaccia, non facesse seguito alcuno degli eventi necessari per integrare gli «atti persecutori»risulterebbe ancora più problematica la distinzione tra tentato stalking e concorso materiale in molestia o minaccia”; “il pericolo è di riservare al giudice una eccessiva discrezionalità nella qualificazione dei fatti penal-

mente rilevanti, con seri dubbi di conformità con il fondamento costituzionale del principio della riserva di legge nella materia penale” (Lollo, 2010).

D’altronde gli stessi studi del fenomeno sotto il profilo psicologico evidenziano, criticando la legislazione americana che si accontenta di due episodi, che se si richiede la mera ripetizione della molestia per due volte, in mancanza di un qualsiasi limite minimo relativo alla durata temporale, si rischia di sfociare in situazioni assurde, perché qualunque azione subita due volte dalla vittima e da lei percepita come molesta, potrebbe rientrare nella legge americana («con il risultato che un innamorato poco sveglio che non ha ancora capito che le sue attenzioni non sono bene accette diventerebbe uno stalker») (Ege, 2003).

In tale direzione nell’ordinamento austriaco e tedesco la dottrina sottolinea tale caratteristica del fenomeno descritto nella fattispecie di “*Beharrliche Verfolgung*” (“Persecuzione Assillante”) (§ 107 a öStGB) e di *Nachstellung*, § 238 StGB, con il termine “*Beharrlich*” (ostinato, persistente, assillante) che non si riferisce solo alla *ripetizione* dei comportamenti (componente temporale), ma piuttosto alla *particolare caparbia e assoluta indifferenza* dell’autore nei confronti del divieto legislativo, al *carattere ostinato* della condotta al punto da superare in maniera certa un’alta soglia di tolleranza e da renderla oggettivamente idonea ad offendere le condizioni di vita di una persona (componente contenutistica) (Von Wolfrum & Dimmel, 2006), nonché tale da indicare il pericolo di ulteriori molestie: l’insistenza determina il disvalore complessivo dei diversi comportamenti (Krasen-Becker, 2008).

4. La fattispecie di “atti persecutori” come reato di pericolo concreto: tassatività e offensività

Se la norma in esame fosse interpretata come fattispecie di pericolo concreto si conseguirebbe un maggior rispetto del principio di determinatezza (Terzi, 2009; Lo Monte, 2009; Maffeo, 2009; Venafro, 2009; Piccioli, 2010b; Tigano, 2011)⁷¹, una più stringente tutela della vittima in termini di politica criminale e, forse, per assurdo, un maggior rispetto dello stesso principio di offensività.

Innanzitutto una prima osservazione sul dato letterale della norma in esame. L’art. 612 *bis* invece di affermare in maniera più chiara, diretta e semplice, che la condotta “cagiona”, “ingenera” o “costringe”, indicando chiaramente la

68 Cass., sez. V, 27 settembre 2007, n. 40748, I.E.; cfr. Cass., sez. I, 29 aprile 2005, n. 18449 che ha ricondotto alla fattispecie di ingiuria «l’invio, in rapida sequenza, di due messaggi (SMS) di contenuto ingiurioso che, anche per le modalità della forma di comunicazione prescelta (realizzata in forma scritta e non vocale) e per l’ora diurna in cui l’imputata agì, non appaiono idonei a ledere il bene giuridico della privata tranquillità ma soltanto quello dell’onore personale». *Contra* Cass., sez. I, 22 aprile 2004, n. 23521, A.: “Il reato di molestia di cui all’art. 660 c.p. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia. (Nella specie è stata ritenuta molesta una sola telefonata effettuata alle ore 23, ritenuta notturna, con il futile pretesto della richiesta di restituzione di una tuta)”.

69 Cass., sez. V, 21 gennaio 2010, n. 6417, O., CED; conforme Cass., 2 marzo 2010, n. 25527, in *www.dejure.giuffrè.it.*; Cass., sez. V, 11 gennaio 2011, n. 7601, O., in *www.dejure.giuffrè.it.*; Cass., 25 maggio 2011, n. 20895.

70 Trib. di Milano, 31 marzo 2009.

71 Terzi (2009) interpreta l’art. 612 *bis* come fattispecie di pericolo: «si è preferita la formula del reato di pericolo concreto a quella del reato di danno, per evitare di imporre accertamenti complessi relativi all’accertamento dei danni psicologici e/o alla vita di relazione della vittima, e per evitare confusione con altri reati di danno (esempio: lesioni personali, violenza privata, eccetera), che ben possono concorrere, se del caso, con il delitto in esame. Visionabile al link <http://www.camera.it/resoconti/dettaglio~resoconto.asp?id-Seduta=117&resoconto=stenografico&tit=00140&fase=>». Lo Monte (2009) sottolinea che “in modo da” indica la “modalità dell’azione criminosa”.

sua natura di reato causale, usa l'espressione "minaccia o molesta in modo da cagionare, ..ingenerare,.. costringere". Con l'uso di tale espressione la fattispecie sembrerebbe limitarsi a richiedere che la condotta sia idonea a cagionare l'evento psicologico descritto (una fattispecie di pericolo concreto). La fattispecie di minaccia, come esaminato, è interpretata, del resto, come fattispecie di pericolo concreto e anche la fattispecie di molestie è interpretata come reato di mera condotta punendo «qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare». In tale direzione sembrava pronunciarsi, del resto, la *relazione al disegno di legge di iniziativa governativa*⁷², approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno 2008, che presentava l'identica formulazione dell'art. 612 *bis* poi recepita nel decr. n. 11/'09.

In ogni caso nella valutazione dell'idoneità della condotta a cagionare l'evento psicologico descritto si dovrà tenere conto di tutte le circostanze oggettive nelle quali si realizza la condotta, della sua natura, delle modalità, ma anche, in base ad un parametro elaborato dalla Suprema Corte per stabilire il carattere grave della minaccia nella fattispecie ex art. 612 c.p., delle «condizioni particolari in cui si trovano il soggetto attivo e la persona offesa»⁷³; non solo, quindi, le circostanze oggettive o, comunque, relative all'autore, ma si dovranno prendere in considerazione le particolari condizioni della vittima che rendono la condotta idonea. Si tratta di un parametro misto che, pur consentendo, attraverso un giudizio *ex ante*, di valutare oggettivamente l'idoneità della condotta a cagionare il grave stato di ansia e di paura, o ad ingenerare un fondato timore, o a costringere a cambiare abitudini di vita, tiene conto di particolari condizioni di debolezza della vittima.

L'interpretazione della fattispecie come reato di pericolo sembra, inoltre, maggiormente conforme alla sua natura di reato *abituale*, che normalmente concentra il disvalore sulla condotta, della quale si richiede la reiterazione (Fiandaca & Musco, 2009); nei reati di danno, invece, il disvalore si concentra sulla verifica dell'evento, rispetto al quale non dovrebbe assumere alcun rilievo la reiterazione della condotta offensiva. Dinanzi alla difficoltà di accertamento dell'evento e quindi dell'effettiva offesa ai beni tutelati, si rispetta maggiormente il principio di offensività laddove si valorizza l'accertamento del disvalore della condotta richiedendo un'oggettiva *carica* offensiva in termini di idoneità.

L'ultima ipotesi "ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita", a parte l'improprietà grammaticale (in modo... a costringere), attraverso l'utilizzo del verbo *costringere* (se non viene interpretata come fattispecie di danno) richiede una valutazione *ex ante* particolarmente pregnante della capacità della condotta non tanto ad indurre, ma addirittura a costringere, a determinare uno stato di costrizione psicologica.

Un ulteriore e fondamentale argomento a sostegno dell'interpretazione della fattispecie di atti persecutori come reato di pericolo concreto è dato dalla considerazione che così si offre una più ampia tutela alla vittima, che giustifica

anche in termini di politica criminale l'introduzione della fattispecie in esame⁷⁴. Se si interpreta il grave stato di ansia e di paura come evento, lo *stalking* sarà una norma speciale rispetto alla fattispecie di lesioni, in quanto le molestie e le minacce previste dall'art. 612 *bis* possono costituire una specifica forma di manifestazione della condotta a forma libera di lesioni, purché siano causalmente connesse all'evento malattia nella mente, che si specifica nella forma del perdurante e grave stato di ansia e di paura; ciò porterà come conseguenza ad applicare la più grave sanzione dello *stalking* (sino a quattro anni) nell'ipotesi di lesioni semplici (sino a tre anni), ma poiché il grave stato di ansia e di paura dovrebbe provocare una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, comporterà l'applicazione della più severa fattispecie di lesioni gravi (pena da tre a sette anni) e in virtù della clausola di sussidiarietà la nuova fattispecie non sarà applicabile⁷⁵. In termini di politica criminale, insomma, il ruolo e l'utilità dell'introduzione della nuova fattispecie sarebbe assolutamente evanescente in quanto una fattispecie più grave -lesioni gravi o lesioni gravissime nel caso in cui le molestie abbiano provocato una malattia insanabile - garantiva già e garantirà anche in futuro una sufficiente e anzi più severa tutela. Se si interpreta il grave stato di ansia e di paura come evento, la nuova fattispecie si potrebbe, eventualmente, giustificare in termini di politica criminale solo se si accoglie l'interpretazione per cui le lesioni gravi sono circostanze aggravanti delle lesioni semplici e, quindi, in quanto aggravanti potrebbero andare in bilanciamento con le attenuanti, non garantendo quella più severa tutela che ne renderebbe l'applicazione preferibile rispetto alla nuova fattispecie di atti persecutori.

Nella prassi, comunque, la nostra giurisprudenza, come esaminato, giunge a risultati simili laddove anticipa la tutela interpretando in maniera ampia e poco tassativa l'evento "grave e perdurante stato di ansia e di paura", precisando che non si richiede "l'accertamento di uno stato patologico, rilevante solo nell'ipotesi di contestazione di concorso formale dell'ulteriore delitto di lesioni"⁷⁶.

In relazione all'ipotesi in cui la minaccia e la molestia siano realizzate in modo da costringere ad alterare le abitu-

72 "Misure contro gli atti persecutori", Disegno di legge proposto dai ministri per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, e della Giustizia, Angelino Alfano.

73 Cass., sez. III, 6 giugno 2007, n. 34898.

74 Cass., sez. V, 22 giugno 2006, n. 25033, B.

75 Come del resto confermato dalla Suprema Corte, Cass., sez. V, 1 dicembre 2010, n. 8832, R.R., cit., che al fine di distinguere questa fattispecie da quella di lesioni interpreta, come esaminato, il grave e perdurante stato di ansia e di paura come mero "effetto destabilizzante" senza richiedere uno stato patologico: «La nuova tipologia non può essere ricondotta in una ripetizione del reato ex art. 582 c.p. - il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica - ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell'equilibrio psicologico della vittima. Tale evento destabilizzante è stato correttamente ritenuto sussistente dai giudici di merito, pur non risultato progredito in uno stato patologico, il cui accertamento potrà rilevare ai fini della sussistenza di eventuale ulteriore reato di lesioni.» Conforme Cass. sez. V, 10 gennaio 2011, n. 16864, CED Cassazione, 2011.

76 Cass., sez. V, 1 dicembre 2010, n. 8832, R.R. in *www.dejure.giuffrè.it*; Cass. 30 agosto 2010, n. 32404.

dini di vita, se si interpreta come reato di danno, la medesima tutela, anche in termini di misura della pena, era già prevista dalla fattispecie di violenza privata ex art. 610 c.p., fattispecie che in maniera chiara incrimina, infatti, la condotta di “chiunque, con violenza o minaccia, costringe”⁷⁷. Tale soluzione è pacifica nell’ipotesi in cui le condotte reiterate siano volte a minacciare o anche qualora le singole condotte non rappresentino in sé una minaccia, ma la loro reiterazione risulta «idonea non solo a prospettare un male futuro, ma anche a incutere timore alla persona offesa, tenendo conto proprio del contesto .. esistente». Potrebbero residuare delle ipotesi più difficilmente inquadrabili nella violenza privata allorché il costringimento non sia determinato dalla minaccia, ma dalla necessità di sottrarsi alle molestie⁷⁸; se si accoglie, però, la discutibile interpretazione giudiziale che interpreta la violenza come fattispecie di evento a forma libera che punisce qualunque forma di aggressione al bene dell’autodeterminazione individuale che determina l’effetto *coazione* (Viganò, 2002), anche le molestie potrebbero essere espressione di violenza laddove volte a coartare la vittima al cambiamento delle abitudini di vita⁷⁹.

5. Conclusioni

Rispetto ai modelli di intervento emergenti nel panorama comparato sembra più apprezzabile in termini di tassatività la descrizione della condotta fatta dal legislatore *italiano* lad-

dove richiede la reiterazione di condotte che comportino la minaccia o la molestia, consentendo di ricomprendere tutte le possibili tipologie di condotte in cui si può manifestare il fenomeno criminale in esame purché si traducano in minaccia o in molestia, due concetti giuridici consolidati con un fondamento empirico criminologico sufficientemente preciso (Farini & Panarello, 2009). Si deve auspicare, però, un cambio di rotta della Suprema Corte verso un’interpretazione maggiormente conforme al principio di offensività, a partire dall’interpretazione della nozione di reiterazione.

In relazione all’adozione del modello del reato di evento, dall’esame comparatistico emerge la consapevolezza della difficoltà dell’accertamento dell’evento psicologico, consapevolezza che ha indotto alcuni ordinamenti ad adottare parametri oggettivi o, addirittura, problematiche presunzioni. E, allora, anche se questa scelta è stata condivisa da altri ordinamenti (talora puntando sull’evento psicologico, come la paura, altre volte su elementi più oggettivi, ma non meno problematici in termini di tassatività, come il cambiamento dell’organizzazione della vita), si ritiene che in termini di idoneità e necessità del mezzo rispetto allo scopo, l’interpretazione della fattispecie come reato di evento, che dovrebbe maggiormente garantire il rispetto del principio di offensività, potrebbe paradossalmente provocare la violazione di tale principio laddove l’accertamento di eventi incerti e poco tassativi, difficili da verificare sotto un profilo empirico criminologico, potrebbe consentire l’applicazione della fattispecie nei confronti di condotte oggettivamente inidonee, ma che avrebbero provocato gli eventi psicologici in questione in base all’interpretazione soggettiva della vittima, se non, addirittura, in base a vere e proprie *strumentalizzazioni* da parte delle vittime. Solo un’interpretazione rigorosa che finisca per valorizzare una valutazione oggettiva del disvalore della condotta potrebbe consentire di evitare interpretazioni *soggettivizzanti* della fattispecie.

L’interpretazione come reato di pericolo consentirebbe l’affermarsi di una più oggettiva valutazione del disvalore della condotta nel rispetto del principio di offensività e di tassatività, in quanto consentirebbe di punire solo quella reiterazione delle minacce o delle condotte moleste tale che risulti idonea a cagionare gli eventi in questione in base a “*criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili*” (Corte Costituzionale, sentenza n. 96 del 1981), una regola di esperienza o una legge scientifica. In termini di politica criminale si garantirebbe una maggiore tutela alle vittime anche in considerazione della difficoltà che potrebbe incontrare l’accusa in dibattimento nel provare la verifica dell’evento, pur in presenza di condotte idonee.

In ogni caso in conformità al principio di tassatività e di *offensività*, il giudice dovrà ritenere integrato un fatto *tipico* solo laddove si realizzi *una significativa reiterazione protratta nel tempo di comportamenti minacciosi o molesti, tale da rendere offensiva la condotta* indipendentemente dalla verifica dell’evento; anche se si interpreta la norma come fattispecie causale, occorre valorizzare il disvalore di azione, perché la più grave idoneità offensiva dello stalking rispetto ai beni tutelati (libertà personale e incolumità psico-fisica) deriva dal fatto che le condotte minacciose o moleste (in sé o per la loro reiterazione) *si ripetano per un tempo apprezzabile, al punto da far sentire la vittima perseguitata*.

77 Cass., sez. V, 23 maggio 2008, n. 35237; conforme Cass., sez. V, 18 aprile 2000 n. 2480. Si tratta di un reato di danno, cfr. Cass., sez. V, 10 marzo 2000, n. 5593: “Il delitto di violenza privata si consuma ogni qual volta l’autore con la violenza o con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa. Al contrario della minaccia che ha natura formale, la violenza privata è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altrui e l’evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l’ha subita. (Fattispecie di violenza privata per minaccia consapevole di danno ingiusto - sospensione di lavori edili e spese dei giudizi amministrativi - per arbitrario esercizio dei poteri del Sindaco); Cass., sez. V, 2 marzo 1989. Cfr. Cass., sez. V, 31 gennaio 1991, Napoli, in cui si afferma che «il criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia non risiede nella materialità del fatto che può essere identico in ciascuna delle due fattispecie, bensì nell’elemento intenzionale. Ed infatti mentre per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l’agente eserciti genericamente un’azione intimidatoria - trattandosi di reato formale con evento di pericolo imminente nella stessa azione - la violenza privata, invece, presenta sotto il profilo soggettivo un “quid pluris”, essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall’essersi l’altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartante»; conforme Cass. sez. I, 16 maggio 1988, A.A.

78 Cass. 15 novembre 2007, n. 2972.

79 La giurisprudenza ammette il “concorso di reati, tra il delitto di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen. e quello di violenza privata di cui all’art. 610 cod. pen.”, Cass., 25 maggio 2011, n. 20895, Sez. V.

Si può solo auspicare che l'eventuale ricostruzione come reato di evento possa servire come monito al rispetto del *principio di offensività*, quale criterio di interpretazione della fattispecie (Donini, 2002; Sotis, 2009), più di quanto non lo sia stato sinora.

In una più ampia prospettiva di politica criminale e soprattutto di necessità dell'intervento penale, è auspicabile che l'introduzione della fattispecie in esame non finisca per fagocitare gli altri possibili e meno invadenti strumenti di risoluzione dei conflitti relazionali, persistendo in quella tendenza perversa per cui il diritto penale da *extrema ratio* si trasforma in «tecnica normale di governo e di controllo di qualsivoglia fenomeno sociale» (Musco, 1993; Fiandaca, 1998). Le crescenti richieste di ammonimento nei confronti del vicino litigioso (Sorgato, 2008) fanno riflettere, allora, sul rischio che la campagna mediatica, che ha accompagnato l'introduzione della fattispecie in esame, abbia anche alimentato artificialmente il bisogno di penalizzazione nei confronti di un "nuovo stereotipo di autore", lo stalker, stimolando uno spropositato utilizzo dello strumento penale in relazione a dei conflitti relazionali - come talune ipotesi di mobbing, di molestie, anche sessuali, nei luoghi di lavoro, di liti condominiali o tra vicini⁸⁰-, che sino ad oggi sono stati spesso gestiti con altri strumenti come quello disciplinare o civile, o quelli apprestati dalla disciplina antidiscriminatoria. Si realizzerebbe, così, un inquietante effetto criminogeno della fattispecie penale, che incriminerebbe delle condotte (come ripicche tra vicini) il cui disvalore non merita l'intervento penale. La stessa Suprema Corte, invece, ha evidenziato la necessità di delimitare l'intervento penale laddove ha sottolineato l'esigenza di sceverare "un comportamento effettivamente persecutorio da altro comportamento invece ricadente nell'ambito di una litigiosità, ad armi pari, nell'ambito di un rapporto che risulti aggressivo, sia pure con modalità extra ordinem, ma in maniera biunivoca"⁸¹.

80 Cass., 25 maggio 2011, n. 20895: "Il delitto *de quo* è configurabile anche se le condotte persecutorie sono poste in essere nell'ambito dei rapporti condominiali."; nel caso di specie Tizio, con più atti persecutori, aveva molestato e minacciato alcune condomine del proprio stabile, cagionando alle stesse un grave stato di paura e di ansia. Caia era stata offesa, tanto da decidere di trasferirsi, per timore, a casa della propria madre. Mevia era stata minacciata di morte, qualora non fosse andata via dallo stabile insieme agli altri condomini. In altra occasione, la stessa Mevia, per sfuggire a Tizio, si era rifugiata nell'ascensore al cui interno era stata bloccata e nuovamente minacciata di morte. Analogo trattamento era stato riservato a Sempronia, mediante il distacco dell'energia elettrica. Altre condomine, infine, avevano subito atti simili da parte di Tizio. Il Tribunale di Torino condannava Tizio ad anni due di reclusione, per atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) e violenza privata (art. 610 cod. pen.), commessi nei confronti di alcune condomine.

81 Cass., sez.V, 5 febbraio 2010, n. 17698. Fermo restando che ad avviso della Corte "la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tale ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita".

Bibliografia

- Agnino, F. (2011a). Delitto di atti persecutori e ricerca per tipo di autore dello stalker. *Giurisprudenza di merito*, 9, 2222.
- Agnino, F. (2011b). Il delitto di atti persecutori e lo stato dell'arte giurisprudenziale e dottrinale. *Giurisprudenza di merito*, 9, 584.
- Albrecht, H.J. (2008). Stalking – Wissenschaftliche Perspektiven. In A. Weiß & H. Winterer (Eds.), *Stalking und häusliche Gewalt; Interdisziplinäre Aspekte und Interventionsmöglichkeiten*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Anceschi, A. (2009). *La violenza familiare. Aspetti penali, civili e criminologici*. Torino: Giappichelli.
- Angioni, F. (1981). *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*. Sassari.
- Aramini, M. (2002). Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici. In G. Gullotta & S. Pezzati (Eds.), *Sessualità diritto e processo* (pp. 495-539). Milano: Giuffrè.
- Aschworth, A. (1991). *Principles of Criminal Law*. Oxford.
- Balloff, R. (2005). Stalking – eine Fallvignette. *Praxis der Rechtspsychologie*, 15.
- Barbieri, C., & Luzzago, A. (2007). La valutazione del danno biologico nelle vittime di stalking. In Modena Group on Stalking (Eds.), *Percorsi di aiuto per vittima di stalking* (pp. 83-95). Milano: FrancoAngeli.
- Bartolini, F. (2009). *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile. Mobbing, molestie, minacce, violenza privata*. Piacenza: La Tribuna.
- Basile, F. (2006). Art. 660 c.p. In E. Dolcini & G. Marinucci (Eds.), *Codice penale commentato, Artt. 1 – 384bis*. Vicenza: IPSOA.
- Bassiouni, M.C. (1985). *Diritto penale degli Stati Uniti d'America*, Milano: Giuffrè.
- Beltrani, S. (2011). Primi orientamenti giurisprudenziale in tema di stalking. *Rivista del Consiglio Nazionale Forense*.
- Benedetto, G., Zampi, M., Ricci Messori, M., & Cingolani, M. (2008). Stalking: aspetti giuridici e medico-legali. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 127.
- Bettermann, J. (2003). Stalking ein Phänomen ohne klare Grenzen?. *Kriminal Journal*.
- Bieszk, D. (2007). *Mobbing und Stalking: Phänomene der modernen (arbeits-)Welt und ihre Gegenüberstellung*. NJW.
- Boggiani, M. (2012). La legittimità costituzionale delle normative antistalking: uno sguardo comparatistico all'esperienza statunitense in tema di vagueness. *Indice Penale* 1, 139.
- Brewster, M.P. (2002). *Stalking by Former Intimates: Verbal Threats and Other Predictors of Physical Violence*. In K. Davis, I. Hanson Frieze & R.D. Maiuro (Eds.), *Stalking. Perspectives on Victims and Perpetrators*. New York: Springer Publishing Company.
- Bricchetti, R., & Pistorelli, L. (2009). Entra nel codice la molestia reiterata. *Guida al diritto*, 10.
- Bricola, F. (1970). Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza. In *Il diritto alla riservatezza e la sua tutela penale*. Milano: Giuffrè.
- Cadoppi, A. (1993). Voce Mens Rea. *Digesto Discipline Penali*, VII.
- Cadoppi, A. (2009a). Atti persecutori: una normativa necessaria. *Guida al diritto*, 19, 49.
- Cadoppi, A. (2009b). Efficace la misura dell'ammonimento del questore. *Guida al diritto*, 19, 52.
- Cavana, P. (2008). Osservazioni critiche su due nuove figure di reato proposte dal governo: "Atti persecutori" e omofobia. *Iustitia* 1, 33.
- Cesari, F. (2009). Custodia in carcere per il marito molestatore. Prime applicazioni del reato di stalking. *Famiglia e diritto*, 11, 1039.
- Coppi, F. (1975). Voce Maltrattamenti in famiglia. *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXV.
- Curi, F. (2003). *Tertium datur – Dal common law al civil law per una scomposizione tripartita dell'elemento soggettivo del reato*. Milano: Giuffrè.

- D'Auria, L. (2009). Il reato di stalking alla luce della novella legislativa: norma penale o protocollo psichiatrico? *Foro Ambrosiano*.
- De Fazio, L., & Galeazzi, G.M. (2007). *Le vittime di stalking*. In Modena Group on Stalking (Eds.), *Percorsi di aiuto per vittime di stalking* (pp. 13-22). Milano: Franco Angeli.
- De Fazio, L., Merafina, R., & Sgarbi, C. (2009). Stalking e Mass Media. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 3,433.
- Dennison, S.M., & Thomson, D.M. (2002). Identifying Stalking: The Relevance of Intent in Commonsense Reasoning. *Law and human behaviour*.
- Di Sabatino, E. (2007). Dal mobbing allo stalking, allo straining. *Responsabilità civile*.
- Donini, M. (2002). Prospettive europee del principio di offensività. In A. Cadoppi (Ed.), *Offensività e colpevolezza, verso un codice penale modello per l'Europa*. Padova: Cedam.
- Ege, H. (2003). *Mobbing. Conoscerlo per vincerlo*. Milano: Franco Angeli.
- Ege, H. (2005). *Oltre il Mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*. Milano: Franco Angeli.
- Elliott, C., & Quinn, F. (2006). *Criminal law*. UK: Longman.
- Emerson, R.M., Ferris, K.O., & Gardner, C.B. (1998). On Being Stalked. *Social Problems*, 45, 289.
- Endrass, J., Rossegger, A., Noll, T., & Urbaniok, F. (2007). Rechtliche Grundlagen und Interventionen im Umgang mit Stalking. *MschKrim 90. Jahrgang – Heft I*, 07.
- Fantetti, F.R. (2008). Molestie e Stalking: La legge esistente e le nuove esigenze di tutela. *Famiglia: Rivista di diritto italiano e internazionale della famiglia e delle successioni*, 4/5.
- Farini, S., & Panarello, P. (2009). Le modifiche al codice penale. In S. Tovani & A. Trinci (Eds.), *Lo stalking. Il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e le altre modifiche introdotte dalla legge 23 febbraio 2009, n. 11*. Roma: DIKE.
- Fava, C. (2012). Lo «stalking» entra in condominio. Come riconoscere le molestie e difendersi. *Condominio*.
- Fiandaca, G. (1977). Note sui reati di pericolo. *Il Tommaso Natale*.
- Fiandaca, G. (1998). Il sistema penale fra utopia e disincanto. In G. Canestrari (Ed.), *Il diritto penale alla svolta di fine millennio*. Torino: Giappichelli.
- Fiandaca, G. (2003). Nessun reato senza offesa. In G. Fiandaca & G. Di Chiara (Eds.), *Una introduzione al sistema penale, Per una lettura costituzionalmente orientata*. Napoli: Jovene.
- Fiandaca, G., & Musco, E. (2008). *Diritto penale – Parte speciale, vol. II, tomo I, I delitti contro la persona, II ed., Addenda: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (c.d. stalking): d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38*. Bologna: Zanichelli.
- Fiandaca, G., & Musco, E. (2009). *Diritto penale – Parte generale*. Bologna: Zanichelli.
- Finch, E. (2002^a). Stalking: a violent crime or a crime of violence?. *The Howard Journal*, 41.
- Finch, E. (2002^b). Stalking the Perfect Stalking Law: An Evaluation of the Efficacy of the Protection from Harassment Act 1997. *Criminal Law Review*.
- Flick, G.M. (2006). Molestia o disturbo alle persone. *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXVI.
- Freudenberg, D. (2006). Massnahmen zum Schutz von Stalking-Opfern. *Neue Justiz*.
- Frommel, M. (2005). Notwendigkeit eines Stalking Bekämpfungsgesetzes? *Neue Kriminalpolitik*.
- Fünfsinn, H. (2005). Argumente für ein strafrechtliches Stalking-Bekämpfungsgesetz der Gesetzentwurf des Bundesrates. *Neue Kriminalpolitik*.
- Fünfsinn, H. (2008). Bedarf es eines Stalking – Bekämpfungsgesetzes. In A. Wei & H. Winter (Eds.), *Stalking und häusliche Gewalt; Interdisziplinäre Aspekte und Interventionsmöglichkeiten*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Gallo, M. (1969). I reati di pericolo. *Foro penale*.
- Gardner, S. (1998). Stalking. *The Law Quarterly Review*.
- Gazeas, N. (2006). Stalking» als Straftatbestand – effektiver Schutz oder strafrechtlicher Aktionismus? *Kritische Justiz*, 39.
- Gazeas, N. (2007). Der Stalking-Straftatbestand – § 238 StGB (Nachstellung). *JR*.
- Gemini, L., Galeazzi, G.M. & Curci, P. (2003). Stalking e mass media. In P. Curci, G.M. Galeazzi & C. Secchi (Eds.), *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Gerhold, S. (2007). Der neue Stalking – Tatbestand; ein erster Überblick. *Neue Kriminalpolitik*, 1.
- Goebel, G., & Lapp, M. (2003). Stalking mit tödlichem Ausgang. *Kriminalistik*.
- Grasso, G. (1986). L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato. *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 689.
- Grattagliano, I. et al. (2011). Predisposizioni vittimogene allo stalking: uno studio su dieci casi. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 6, 565-680.
- Helmke, N. (2011). *Der Normsetzungsprozess des Stalkings in Kalifornien (USA) und in Deutschland*. Hamburg.
- Hoffmann, J. (2006). *Stalking*. New York: Springer.
- Infield, P., & Platford, G. (2000). *The Law of Harassment and Stalking*. London, Edinburgh, Dublin.
- Irti, P. (2005). Il confine tra ingiurie via sms e molestie – C'è spazio per il concorso formale? *Diritto e Giustizia*, 49.
- Jagessar, J.D.H., & Sheridan, L. (2004). Stalking perceptions and experiences across two cultures. *Criminal Justice and Behaviour*.
- Jahn, M. (2007). *Nota a BVerfG, 27 settembre 2006 – 2 BvR 1603/06, BeckRS 2006, 26177. Jus, f. 4*.
- Kapley, D.J., & Cooke, J.R. (2007). Trends in Antistalking Legislation. In D.A. Pinals (Ed.), *Stalking Psychiatric Perspectives*. Oxford: Oxford University Press.
- Kimberley, A., & Morrison, A. (2007). A Case of Stalking in the Workplace and Subsequent Sexual Homicide. *Journal of Forensic Sciences*, 52.
- Kinzig, J. (2006). Stalking – Ein Fall für das Strafrecht?. *ZRP*.
- Krason-Becker, L. (2008). Schutz vor “Stalking” – neuer § 238 StGB. *Laugical.jura.uni-sb.de/index.php?/authors/7-Lukasz-Krason-Becker*, 1.
- Leoncini, I., & Meini, J. (2011). Lo Stalking. *Studium Iuris*, 17, 268-272.
- Lo Monte, E. (2009). Art. 612-bis c.p. e “Stalking occupazionale”: un rimedio solo apparente. *Lavoro e prevenzione oggi*, 6.
- Logan, T.K., Leukefeld, C., & Walker, B. (2002). Stalking as a Variant of Intimate Violence: Implications from a Young Adult Sample. In K. Davis, I. Hanson Frieze & R.D. Maiuro (Eds.), *Stalking. Perspectives on Victims and Perpetrators*. New York: Springer.
- Lollo, A. (2010). Problemi di costituzionalità nell'applicazione della normativa sullo stalking?. www.associazionedeicostituzionalisti/rivista/2010/00/Lollo01.pdf.
- Losappio, G. (2010). Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di “Atti persecutori”. “Stalking the Stalking”. *Diritto penale e processo*, 7, 872.
- Luberto, S. (2003). Le Molestie Assillanti: profili criminologici, psichiatrico-forensi e medico-legali. In P. Curci, G.M. Galeazzi & C. Secchi (Eds.), *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Macilotti, G. (2008). Stalking: profili criminologici e giuridici a confronto. *Sicurezza urbana: Rivista giuridica di polizia*.
- Macri, F. (2009a). La repressione penale dello stalking prima e dopo l'introduzione del delitto di “Atti persecutori”. *Il Corriere del merito*, 5, 1128-1134.
- Macri, F. (2009b). Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto di “Atti persecutori”. *Diritto penale e processo*, 7, 816.

- Macri, M. (2009c). *Stalking e prospettive di tutela cautelare. Responsabilità civile e prevenzione*, 2323.
- Maffeo, V. (2009). Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009). *Cassazione Penale*.
- Mainwald, M. (2010). *Die italienische Strafvorschrift gegen das Stalking im Vergleich mit § 238 des deutsche Strafgesetzbuchs*. Berlin-New York: FS für H. Schöch.
- Marinucci, G., & Dolcini, E. (2001). *Corso di diritto penale*, III ed., Milano: Giuffrè.
- Martucci, P., & Corsa, R. (2009). Le condotte di stalking. Aspetti vittimologici e analisi di due casi emblematici. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, 130.
- Maugeri, A.M. (2010). *Lo Stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*. Torino: Giappichelli.
- McEwan, T.E., Mullen, P.E. & MacKenzie, R. (2009). A Study of the Predictors of Persistence in Stalking Situations. *Law and Human Behaviour*, 33.
- McMahon, B.L. (1998). Constitutional Law – Unreasonable Ambiguity: Minnesota's Amended Stalking Statute is Unconstitutionally Vague. *William Mitchell Law Review*, 24.
- Mechanic, M.B. (2002). Stalking Victimization: Clinical Implications for Assessment and Intervention. In K. Davis, I. Hanson Frieze & R.D. Maiuro (Eds.), *Stalking. Perspectives on Victims and Perpetrators*. New York: Springer.
- Meloy, J.R., & Fisher, H. (2005). Some Thoughts on the Neurobiology of Stalking. *Journal of Forensic Sciences*, 50.
- Meyer, F. (2003). Strafbarkeit und Strafwürdigkeit von "Stalking" im deutschen Recht. *ZStW*.
- Minnella, C. (2011). Restano incerti i confini della punibilità del delitto di atti persecutori. *Cassazione Penale*, 51, 968.
- Monbiot, G. (2009). Why protesters are now stalkers?. *The Guardian*, 5 February 2009.
- Mrosk, M. (2009). Neue Betrachtungen zum Stalking als Straftatbestand - Q 238 StGB. *NJ*.
- Mullen, P.E., Pathé, M., Purcell, R., & MacKenzie, R. (2003). Lo stalker: creazione di una nuova categoria di paura, di reato e di studio. In P. Curci, G.M. Galeazzi & C. Secchi (Eds.), *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Mullen, P.E., Pathé, M., & Purcell, R. (2009). *Stalkers and their victims*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mullen, P.E., Pathé, M., & Stuart, G.W. (1999). Study of Stalkers. *American Journal of Psychiatry*, 156.
- Mullen P.E., Pathé M., & Stuart, G.W. (1999). Stalking: New constructions of human behaviour. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 35.
- Muscatiello, V.B. (2010). Il cosiddetto stalking. *Scritti in memoria di G. Marini*.
- Musco, E. (1993). Consenso e legislazione penale. *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2, 80.
- Neubacher, F. (2006). An der Grenzen des Strafrechts. Stalking, Graffiti, Weisungsverstöße. *ZStW*.
- Newman, A.W., & Appelbaum, K.L. (2007). Stalking: Perspectives on Victims and Management, In D.A. Pinals (Ed.), *Stalking Psychiatric Perspectives and Practical Approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Nimtz, H. (2007). Der neue Straftatbestand gegen Stalking. *Kriminalistik*.
- Nisco, A. (2012). *La tutela penale dell'integrità psichica*. Torino: Giappichelli.
- Ormerod, D. (2011). Nota a June 21, 2011 - [2011] EWCA. *Criminal Law Review*, 959.
- Paliero, C.E. (1990). Il principio di effettività nel diritto penale. *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*.
- Parodi, C. (2009). *Stalking e tutela penale. Le novità introdotte nel sistema giuridico dalla L. 38/2009*. Milano: Giuffrè.
- Peccioli, A. (2010a). Bilancio di un anno dall'entrata in vigore. *Diritto Penale e Processo*, 402.
- Peccioli, A. (2010b). Il delitto di stalking: prime applicazioni nella giurisprudenza di legittimità. *Diritto penale e processo*, 1308.
- Pistorelli, L., (2009). Nuovo delitto di "atti persecutori" (cd. stalking). In S. Corbetta, A. Della Bella & G.L. Gatta (Eds.), *Sistema penale e sicurezza pubblica. Le riforme del 2009*. Vicenza: IPSOA.
- Pittaro, P. (2009). Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. *Famiglia e diritto*, 667.
- Pulitanò, D. (2008). Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità di norme penali. *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1004.
- Purcell, R., Pathé, M., Mullen, P., & Mckenzie, R. (2003). La diffusione e la natura dello stalking nella popolazione generale. In P. Curci, G.M. Galeazzi & C. Secchi (Eds.), *La sindrome delle molestie assillanti (stalking)*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Rackow, P. (2008). Der Tatbestand der Nachstellung (§238 StGB) Stalking und das Strafrecht. *GA*.
- Resta, F. (2008). Stalking. Ragioni e limiti di un dibattito. *Studi sulla questione criminale*, III.
- Resta, F. (2009). Il delitto di stalking verso un nuovo habeas corpus per la donna? *Giurisprudenza di merito*.
- Rocca, G., Zacheo, A., & Bandini, T. (2010). L'indagine psichiatrico-forense sulla vittima di stalking: dagli "atti persecutori" al danno psichico. *Psichiatria e Psicologia Forense*.
- Romano, M. (2005). Pre art. 39. In *Commentario sistematico*, I, Art. 1 - 84 c.p. Milano: Giuffrè.
- Rosenfeld, B. (2004). Violence risk factors in stalking and obsessional harassment. A review and preliminary meta-analysis. *Criminal Justice and Behaviour*.
- Rosenfeld, B., & Lewis, C. (2005). Assessing Violence Risk in Stalking Cases: A Regression Tree Approach. *Law and human behaviour*.
- Ross, E.S. (1995). E-mail stalking: is adequate legal protection available?. *13 J. Marshall J. Computer & Info. L.*
- Seher, G. (2010). *Anmerkung. JZ*.
- Sheridan, L.P., & Blaauw, E. (2004). Characteristics of False Stalking Reports. *Criminal Justice and Behavior*, 31.
- Smith, J., & Hogan, B. (1999). *Criminal Law*, 9th ed., London.
- Sommerfeld, M., & Voß, T. (2005). Stalking als Straftatbestand – zu unbestimmt und überflüssig? *SchlHA*.
- Sorgato, A. (2008). Stalking: i reati del c.d. molestatore assillante in attesa di una norma ad hoc. *Il Merito*.
- Sotis, C. (2009). Formule sostanziali e fruibilità processuale: i concetti penalistici come "programmi di azione". *Diritto penale e processo*, 9.
- Stadler, L. (2009). *Ex-Partner-Stalking im Kontext familienrechtlicher Auseinandersetzungen. Konsequenzen für die Kinder und Handlungsoptionen für beteiligte professionelle Akteure*. Frankfurt/Main: Verlag für Polizeiwissenschaft.
- Szego, A. (2007). *Mobbing e diritto penale*. Napoli: Jovene.
- Terzi, L. (2009). Il nuovo delitto di Stalking: prime considerazioni. *Rivista Penale*.
- Tigano, S. (2011). Lo stalking nel sistema penale italiano e profili comparatistici. *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 1, 65.
- Tiseo, A. (2007). La disciplina dello stalking o "molestie assillanti" (I Parte). *Rivista del Consiglio nazionale Forense*.
- Tjaden, P., & Thoennes, N. (2002). The Role of Stalking in Domestic Violence Crime Reports Generated by the Colorado Springs Police Department. In K. Davis, I. Hanson Frieze & R.D. Maiuro (Eds.), *Stalking. Perspectives on Victims and Perpetrators*. New York: Springer Publishing Company.
- Tricomi, I. (2009). Ordine di protezione della durata di un anno. *Guida al diritto*, 10, 74.
- Trombino, D. (2008). Punto mobbing – Stalking. *L'Amministrazione Italiana*, 9.
- Valerius, B. (2007). Stalking – Der neue Straftatbestand der Nachstellung in (sectionsign) 238 StGB. *Jus*.

- Valsecchi, A. (2009). Il delitto di atti persecutori» (il cd. stalking). In O. Mazza & F. Viganò (Eds.), *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*. Torino: Giappichelli.
- Venafro, E. (2009). Disposizioni in materia di atti persecutori. *Legislazione penale*.
- Verzera, G. (2009). Un primo commento al decreto legge sul c.d. “stalking” che persegue l’autore di atti persecutori. *Diritto e formazione*, 216.
- Viganò, F. (2002). *La tutela penale della libertà individuale – I, L’offesa mediante violenza*. Milano: Giuffrè, Milano.
- Von Wolfrum, A., & Dimmel, D. (2006). Das “Anti-Stalking-Gesetz”. Neuerungen im Straf- und Zivilrecht zum Schutz vor “Stalking”. *JZ*.
- Von Richner, B. (2008). Stalking – Erscheinungsformen und dessen Auswirkung auf Opfer. *Kriminalistik*.
- Voß, H.G.W., Hoffmann, J., & Wondrak, I. (2006). *Stalking in Deutschland – Aus Sicht der Betroffenen und Verfolger*. Weisser Ring: Nomos.
- Walker, L.E., & Meloy, J.R. (1998). Stalking and domestic violence. In J.R. Meloy (Ed.), *The psychology of stalking*. San Diego: San Diego Academic Press.
- Wells, C. (1997). *Stalking: The Criminal Law Response*, 466.
- Westrup, D., & Fremouw, W.J. (1998). Stalking behaviour: a literature review and suggested functional analytic assessment technology. *Aggression and Violent Behaviour*, 3 (3).
- Zanasi, F.M. (2008). *Violenza in famiglia e stalking. Dalle indagini difensive agli ordini di protezione*. Milano: Giuffrè.
- Zavatti, P., & Luberto, S. (2007). Impotenza e aiuto: l’esperienza di donne vittime di stalking attraverso l’analisi qualitativa di interviste. In Modena Group on Stalking (Eds.), *Percorsi di aiuto per vittime di stalking* (pp. 47-69). Milano: FrancoAngeli.